



Consulenza: G.QUATTRO SERVIZI S.r.l.  
via San Rocco, 7 – 35028 Piove di Sacco (PD)  
tel. 049.9701273 – info@gquattroservizi.it

Revisione: **00 del 11/02/2025**

Pagina: 1 di 86

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONGIUNTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA *(ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)*

IL PRESENTE DOCUMENTO È CUSTODITO  
PRESSO L'AZIENDA OVVERO L'UNITÀ PRODUTTIVA

ENTE:	<b>CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "CESARE POLLINI" – PADOVA</b> via Eremitani, 18 – 35121 Padova
Sede:	<b>Via Eremitani n. 22 (Palazzo Foscari)</b> <b>35121 Padova (PD)</b>
Telefono	049 8750648
Pec:	conservatorio.pd@legalmail.it

AMMINISTRAZIONE TENUTA	<b>INTESA SAN PAOLO SPA</b>
Sede principale:	Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino
Pec:	polo-immobiliare-triveneto@pec.intesasanpaolo.com

<b>Il Datore di Lavoro</b> (Legale Rappresentante – Presidente)  <b>Dott. FLAVIO ZANONATO</b>	<b>Firma</b>
<b>RSPP</b>  <b>Geom. ALESSANDRO BELCARO</b> <i>G. Quattro Servizi srl via San Rocco, 7 – Piove di Sacco (PD)</i>	<b>Firma</b>  <i>G. QUATTRO SERVIZI S.R.L.</i> 
<b>RLS</b>  <b>Prof. MASSIMO PASTORE</b>	<b>Firma</b>
<b>Il Medico Competente</b>  <b>Dott.ssa GIULIA LONARDI</b> <i>Centro Medico Valentini</i>	<b>Firma</b>

Il documento che si compone di n. 86 pagine, oltre che allegati, deve essere munito di "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

## Indice

<b>1</b>	<b>GENERALITÀ .....</b>	<b>5</b>
1.1	SCOPO E APPLICABILITÀ .....	5
1.2	PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	5
1.3	PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	5
1.4	RESPONSABILITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	5
1.5	REVISIONE DELLA VALUTAZIONE .....	6
1.6	ELENCO DELLE SEZIONI E DELLO STATO DI REVISIONE .....	6
<b>2</b>	<b>PROCEDURA VALUTAZIONE RISCHI.....</b>	<b>7</b>
2.1	PREMESSA .....	7
2.2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
2.3	STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....	7
2.4	VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO.....	8
2.5	VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO .....	9
2.6	VALUTAZIONE DEI RISCHI NORMATI .....	9
2.6.1	<i>Incendio</i> .....	9
2.6.2	<i>Atmosfere esplosive</i> .....	9
2.6.3	<i>Movimentazione manuale dei carichi</i> .....	10
2.6.4	<i>Esposizione a videoterminali (VDT)</i> .....	11
2.6.5	<i>Rumore</i> .....	11
2.6.6	<i>Vibrazioni</i> .....	13
2.6.7	<i>Campi elettromagnetici</i> .....	14
2.6.8	<i>Radiazioni ottiche artificiali e naturali</i> .....	15
2.6.9	<i>Agenti chimici</i> .....	15
2.6.10	<i>Agenti cancerogeni e mutageni</i> .....	15
2.6.11	<i>Amianto</i> .....	16
2.6.12	<i>Agenti biologici</i> .....	16
2.6.13	<i>Stress lavoro correlato</i> .....	17
2.6.14	<i>Lavoratrici madri (gestanti e puerpere)</i> .....	17
2.6.15	<i>Lavoro notturno</i> .....	17
2.6.16	<i>Differenze di genere, età e provenienza da paesi stranieri</i> .....	18
2.6.17	<i>Rischio sismico</i> .....	19
2.6.18	<i>Rischio elettrico</i> .....	19
2.7	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE .....	20
2.8	MATRICE 4X4 (PROBABILITÀ X DANNO).....	20
2.9	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	21
<b>3</b>	<b>ORGANIZZAZIONE SISTEMA SICUREZZA E SALUTE .....</b>	<b>22</b>
3.1	IDENTIFICAZIONE DITTA .....	22

---

3.2	ORGANIGRAMMA FUNZIONALE PER LA SICUREZZA.....	23
3.3	ORGANIGRAMMA NOMINATIVO PER LA SICUREZZA.....	24
3.4	OBBLIGHI DELLE FIGURE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE .....	24
3.4.1	<i>Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente</i> .....	24
3.4.2	<i>Obblighi del preposto</i> .....	26
3.4.3	<i>Obblighi dei lavoratori</i> .....	27
3.4.4	<i>Compiti del servizio di prevenzione e protezione</i> .....	27
3.4.5	<i>Obblighi del medico competente</i> .....	28
3.4.6	<i>Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</i> .....	29
3.4.7	<i>Attività addetti alle emergenze</i> .....	30
3.5	RIUNIONE PERIODICA.....	30
<b>4</b>	<b>DESCRIZIONE AMBIENTE DI LAVORO, ATTIVITÀ, ATTREZZATURE.....</b>	<b>31</b>
4.1	DESCRIZIONE ATTIVITÀ.....	31
4.2	DESCRIZIONE SEDE .....	32
4.3	INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.....	39
4.4	MANSIONI – ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	39
4.5	ORARIO DI LAVORO.....	40
4.6	LAVORATORI .....	40
4.7	IMPIANTO ELETTRICO E SCARICHE ATMOSFERICHE .....	40
4.8	IMPIANTO ASCENSORE.....	40
4.9	IMPIANTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE.....	40
4.10	IMPIANTI PER LA SICUREZZA E L'ANTINCENDIO.....	41
4.11	EMERGENZE .....	41
4.12	CLASSIFICAZIONE AZIENDA PER IL PRIMO SOCCORSO – DM 388/2003 .....	42
4.13	DIVIETO DI FUMO .....	44
4.14	ALCOL DIPENDENZA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI ALCOLICI.....	44
4.15	TOSSICO DIPENDENZA, SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.....	45
<b>5</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>47</b>
5.1	AMBIENTI DI LAVORO .....	48
<b>6</b>	<b>RISCHI ATTREZZATURE DI LAVORO .....</b>	<b>55</b>
6.1	FOTOCOPIATORE, STAMPANTI, FAX, ECC. ....	55
6.2	ATTREZZI MANUALI D'USO COMUNE.....	56
6.3	VIDEOTERMINALI.....	56
6.4	STRUMENTI MUSICALI VARI.....	59
6.5	SCALA PORTATILE DOPPIA.....	60
6.6	ATTREZZI MANUALI VARI (ES. SCOPE, MOCIO, SECCHI, ECC.).....	60
<b>7</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI NORMATI .....</b>	<b>61</b>
7.1	INCENDIO .....	61

---

7.2	ATMOSFERE ESPLOSIVE .....	63
7.3	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC) .....	63
7.4	ESPOSIZIONE AI VIDEOTERMINALI (VDT) .....	64
7.5	RUMORE .....	64
7.6	VIBRAZIONI .....	67
7.7	CAMPI ELETTRICI .....	67
7.8	RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI E NATURALI .....	67
7.9	AGENTI CHIMICI.....	68
7.10	AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.....	68
7.11	AMIANTO .....	68
7.12	AGENTI BIOLOGICI.....	69
7.13	STRESS LAVORO CORRELATO .....	69
7.14	LAVORATRICI MADRI (GESTANTI E PUERPERE).....	70
7.15	LAVORO NOTTURNO .....	71
7.16	DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ E PROVENIENZA DA PAESI STRANIERI .....	71
7.17	RISCHIO SISMICO .....	71
7.18	RISCHIO ELETTRICO .....	75
<b>8</b>	<b>VALUTAZIONE RISCHI PER MANSIONE .....</b>	<b>76</b>
8.1	(02) COADIUTORI .....	76
8.2	(03) DOCENTI .....	80
<b>9</b>	<b>RISCHI INTERFERENTI NEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA .....</b>	<b>84</b>
9.1	INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DA FORNIRE ALLE DITTE APPALTATRICI.....	84
9.2	AZIONI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE .....	84
<b>10</b>	<b>PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO – MIGLIORAMENTO.....</b>	<b>86</b>

## 1 GENERALITÀ

### 1.1 SCOPO E APPLICABILITÀ

Il presente documento rappresenta il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (DVR) del **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”** di Padova nello svolgimento delle attività presso la **SEDE PALAZZO FOSCARINI** sita in via Eremitani, 22 a Padova (PD).

Con la presente valutazione si vuole ottemperare alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La valutazione dei rischi strutturali dell’edificio e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di competenza esclusiva dell’amministrazione tenuta proprietaria dei locali: **INTESA SAN PAOLO SPA**.

### 1.2 PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori del Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova è stato completato nel mese di **febbraio 2025**

### 1.3 PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento costituisce uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Per l’elaborazione del presente documento il RSPP ha provveduto ad effettuare la verifica dei locali:

- 20/11/2024 - sopralluogo in occasione della riunione periodica con il medico competente, il RLS e il direttore amministrativo;
- 09/12/2024 verifica dei locali con prove di funzionalità dell’impianto di segnalazione antincendio
- 17/12/2024 sopralluogo in occasione dell’uscita del Comando dei VVF
- 17/01/2025 sopralluogo con prova di evacuazione dei locali

Il presente documento è stato redatto dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, ove previsto, e con la consulenza della ditta **G. Quattro Servizi s.r.l.**

Il presente DVR viene messo a disposizione per la visione e la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS).

La valutazione dei rischi strutturali dell’edificio e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di competenza esclusiva dell’amministrazione tenuta proprietaria dei locali: **INTESA SAN PAOLO SPA**.

### 1.4 RESPONSABILITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La stesura del presente documento di valutazione dei rischi è stata effettuata con la consulenza della ditta **G. Quattro Servizi s.r.l.**, che ha provveduto alla redazione del documento secondo le informazioni, le modalità e i tempi di lavoro comunicate dall’azienda e da quanto osservato nei sopralluoghi.

La valutazione dei rischi strutturali dell’edificio e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di competenza esclusiva dell’amministrazione tenuta, **Comune di Padova**.

Il sottoscritto **Dott. Flavio Zanonato**, in qualità di Datore di lavoro del **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”**, dichiara di essere consapevole che le eventuali operazioni e modalità di gestione della didattica diverse da quelle comunicate a **G. Quattro Servizi s.r.l.**, installazione di nuove macchine e/o impianti e comunque modifiche, operate senza la preventiva informazione scritta a **G. Quattro Servizi s.r.l.** non sono contemplate nella presente valutazione.

Il consulente e la società **G. Quattro Servizi s.r.l.** sono dunque espressamente esonerati da qualsivoglia responsabilità in ordine alla omessa valutazione per ogni luogo di lavoro, macchinario, utensile, attrezzatura, mezzo e comunque tutto ciò che non è stato fatto visionare o non è stato dalla committenza comunicato.

### 1.5 REVISIONE DELLA VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata qualora vi siano modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. Tale rielaborazione deve inoltre essere effettuata a seguito di infortuni significativi o qualora ne emerga la necessità dai risultati della sorveglianza sanitaria. A seguito di tale rielaborazione il Datore di Lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione e protezione, dandone immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, e comunicandole al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come indicato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve essere rielaborato entro 30 giorni dalle rispettive causali.

### 1.6 ELENCO DELLE SEZIONI E DELLO STATO DI REVISIONE

Descrizione	Revisione	Data
Stesura del DVR per la nuova sede di Palazzo Foscari	00	18 dicembre 2023

## 2 PROCEDURA VALUTAZIONE RISCHI

### 2.1 PREMESSA

L'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., stabilisce che al Datore di Lavoro spetta la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

L'art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve essere redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di **tutti** i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione deve essere fatta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove nominato, (comma 1) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2).

Alla luce di quanto citato, il Datore di Lavoro, ha provveduto alla stesura del presente documento.

### 2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sottoscritto **Dott. Flavio Zanonato**, in qualità di Datore di lavoro del **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”**, dichiara che nell'elaborazione del presente Documento di Valutazione dei Rischi sono state considerate e rispettate tutte le norme, ed i relativi aggiornamenti, vigenti al momento della redazione, per i diversi parametri esaminati, analizzati e valutati.

Per la valutazione dei rischi i tecnici di **G. Quattro Servizi s.r.l.** hanno fondato il loro operato, oltre che sulla normativa vigente, sui principi di diligenza, correttezza e di buona tecnica.

### 2.3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

#### Premessa

La metodologia seguita per l'analisi dei rischi ha tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dei documenti precedentemente emessi dalla Comunità europea, delle Linee guida delle Regioni e Province autonome, nonché della maturata esperienza nel settore della società di consulenza **G. Quattro Servizi s.r.l.** e dei suoi collaboratori.

Si ritiene che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del Datore di Lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita dei rischi presenti nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare alla fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.

### Approccio alla valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi (reparti, attività, macchine, attrezzature, ecc.) è stata eseguita attraverso un confronto della situazione riscontrata con i principi generali della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili e buona tecnica prevenzionistica).

**Principale scopo di tale valutazione non è da ritenersi la verifica dell'applicazione dei precetti di legge, ma la ricerca di tutti quei rischi residui che nonostante l'applicazione delle normative specifiche rimangono in essere.** Trattasi in effetti di rischi legati al comportamento delle persone, all'imprevedibilità e quindi all'imprevedibilità di eventi lesivi. Ogni rischio è stato valutato tenendo conto dell'entità del danno probabilmente riscontrabile.

### Valutazione dei rischi relativi a violazioni di norma

Nonostante lo sforzo profuso dall'azienda a tutti i livelli non si è escluso sin dall'inizio che possano esserci delle situazioni che oltre a rappresentare un rischio per i lavoratori o per altro tipo di personale, siano di fatto in difformità alla normativa di sicurezza.

In effetti si è ritenuto che il documento di valutazione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve contemplare unicamente quei rischi specifici con caratteristica residuale rispetto all'applicazione dei precetti di legge. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. parla addirittura di programmazione degli interventi, considerando infatti che gli stessi esulino dalle situazioni esaminate dai precetti di legge, ipotizzandone pertanto l'eliminazione con criteri di priorità che ogni azienda può darsi. Altra cosa sono i rischi che corrispondono a delle violazioni alle norme di sicurezza per l'applicazione delle quali non è pensabile un approccio diverso dall'intervento "immediato".

### Tecnica ricognitiva

Come tecnica ricognitiva si è optato per una valutazione di tipo misto, dove cioè all'uso di liste di controllo si è affiancata l'esperienza e la maturità tecnica, nonché la specializzazione dei tecnici di *G. Quattro Servizi s.r.l.*

L'uso di liste di controllo per affrontare il problema della valutazione non può certo stupire in quanto si tratta dello strumento più comunemente adottato in tutte le procedure di Audit su problemi, quale è quello della Sicurezza del lavoro. Questo strumento presenta i seguenti vantaggi:

- facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità a una molteplicità di realtà aziendali, possibilità di esaminare l'azienda secondo diverse fasi e diverse priorità);
- facilità di aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste normative, nuovi rischi, evoluzione delle conoscenze);
- versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte.

Soprattutto le lista di controllo, ove debitamente costruita e aggiornata, costituisce uno strumento che, nelle mani dell'esperto, fornisce un aiuto a non dimenticare aspetti che possono essere rilevanti anche se non immediatamente evidenti; in tal senso essa costituisce lo strumento che viene incontro nel modo più naturale alle esigenze della fase 1 della valutazione, ossia la sistematicità.

## 2.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO

La Sezione 5 del presente documento riguarda la **Valutazione dei rischi trasmissibili dagli ambienti di lavoro**. Si tratta di rischi generalmente di tipo "trasmissibile" e sono indicati in modo schematico e riassuntivo per una maggior facilità di lettura.

La Sezione inizia con una descrizione del reparto e degli ambienti di lavoro comprendente inoltre un elenco delle sostanze utilizzate e delle attrezzature di lavoro presenti.

Per ciascun **fattore di rischio**, relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, viene fatta la rispettiva valutazione, utilizzando la Matrice 4x4 (Probabilità x Danno), la cui applicazione verrà dettagliata nei successivi

paragrafi. A seguito della valutazione saranno poi indicate le rispettive misure di prevenzione e di protezione attuate e da attuare.

Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

L'individuazione e la segnalazione dei rischi relativi agli ambienti all'amministrazione tenuta è effettuata mediante compilazione di apposita modulistica e successivo invio da parte dell'Istituto all'amministrazione tenuta; le segnalazioni costituiscono aggiornamento del presente documento di valutazione dei rischi.

## 2.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO

La **Sezione 6** del Documento di Valutazione dei Rischi contiene l'analisi e la valutazione dei rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nella definizione di *Attrezzatura di lavoro* riporta: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza delle Direttive comunitarie devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'Allegato V del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

In allegato al documento è riportato l'elenco delle attrezzature utilizzate dai lavoratori, mantenuto aggiornato da parte del Datore di Lavoro.

La valutazione dei rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro è effettuata riportando i rischi presenti per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e le rispettive misure di prevenzione e protezione adottate. Per ciascuna attrezzatura, sono riportati i Dispositivi di Protezione Individuale e le procedure per un corretto utilizzo.

In alternativa all'approccio appena descritto per la valutazione, può essere utilizzata la Matrice 4x4 (Probabilità x Danno).

## 2.6 VALUTAZIONE DEI RISCHI NORMATI

All'interno della **Sezione 7** del DVR è riportata la valutazione di tutti i rischi specifici, ovvero "Normati", e degli altri rischi per i quali il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., così come la buona tecnica, impongono una valutazione ed un'attenzione particolare.

La sezione contiene una prevalutazione di tutti i rischi "Normati", la quale riporterà anzitutto l'indicazione se il rischio è presente e, per alcuni rischi, anche la vera e propria valutazione che potrà essere effettuata con la Matrice 4x4 (Probabilità x Danno) ovvero secondo la metodologia indicata.

Qualora sia necessaria una valutazione approfondita specifica, effettuata con una metodologia definita di volta in volta, all'interno della **Sezione 7** del documento dovrà essere riportata una sintesi dei risultati.

### 2.6.1 Incendio

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo I, Capo III, Sezione VI, Art.46 - D. M. 03 settembre 2021

In tutti i luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori.

I metodi ed i criteri generali di valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione sono definiti a partire dal D.M. 03/09/2022. Il rischio incendio del luogo di lavoro, o delle diverse parti di esso, sarà classificato in una delle seguenti categorie: a) rischio basso, b) rischio NON basso.

### 2.6.2 Atmosfere esplosive

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo IX, Artt. 287 – 297

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce l'**Atmosfera esplosiva**: una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta (condizioni atmosferiche  $p = 101325 \text{ Pa}$ ,  $T = 20^\circ \text{ C}$ ).

Il Datore di Lavoro deve in genere prevenire la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive; qualora ciò non sia possibile è necessario evitarne l'accensione e attenuarne gli effetti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La valutazione dei rischi derivanti da atmosfere esplosive deve essere effettuata considerando:

- Probabilità e durata delle atmosfere esplosive;
- Probabilità che le fonti di accensione, comprese le cariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- Caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- Entità degli effetti prevedibili.

Le aree ove possono formarsi atmosfere esplosive sono classificate come indicato nella seguente tabella:

Definizione della zona	Gas/Vapori/Nebbie	Polveri
Zona in cui l'atmosfera pericolosa: è presente continuativamente, o per lunghi periodi, o si manifesta frequentemente $P > 10^{-1}$ Durata = oltre 1000 h/anno	<b>Zona 0</b>	<b>Zona 20</b>
è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività* $10^{-1} \geq P > 10^{-3}$ Durata = 10 fino a 1000 h/anno	<b>Zona 1</b>	<b>Zona 21</b>
non è probabile che si verifichi durante le normali attività* o, qualora si verifichi, sia di breve durata $10^{-3} \geq P > 10^{-5}$ Durata oltre 0,1 fino a 10 h/anno	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 22</b>

\*Normali attività: si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali

Per ciascuna area inoltre sono indicate, all'interno del Testo Unico, le prescrizioni minime di sicurezza.

<b>ZONA 0/20</b>	Apparecchi di CATEGORIA 1 (livello di protezione <b>molto elevata</b> )
<b>ZONA 1/21</b>	Apparecchi di CATEGORIA 1 o di CATEGORIA 2 (livello di <b>protezione elevata</b> )
<b>ZONA 2/22</b>	Apparecchi di CATEGORIA 1 o di CATEGORIA 2 o di CATEGORIA 3 (livello di <b>protezione normale</b> )

Le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere adeguatamente segnalate con l'apposito segnale di avvertimento.



Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

### 2.6.3 Movimentazione manuale dei carichi

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo VI – Artt. 167 – 171.

Il Testo Unico definisce la **Movimentazione Manuale dei Carichi** come: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, stringere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Anche se non specificato nel D.Lgs. 81/2008, in molti testi tecnici di riferimento, il valore minimo considerato come limite di insorgenza del rischio è di 3 kg.

Le norme tecniche di riferimento per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico sono la serie di norme ISO 11288 (parti 1-2-3) relative rispettivamente alle attività di trasporto/sollevamento,

trains/spinta e movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza. Per quanto concerne le posture statiche o incongrue il riferimento tecnico è la norma ISO 11226.

Le masse di riferimento suggerite ( $m_{ref}$ ) per le attività di sollevamento/trasporto nelle condizioni ideali di movimentazione per la popolazione attiva sana sono riportate nella norma ISO 11228-1 e sono distinte per genere e per età.

Popolazione lavorativa	Età	Massa di riferimento
Maschi	20 – 45 anni	25 kg
	< 20 e > 45 anni	20 kg
Femmine	20 – 45 anni	20 kg
	< 20 e > 45 anni	15 kg

Il Datore di lavoro deve valutare la possibilità di ricorrere a tecniche organizzative o mezzi appropriati per evitare la necessità della movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitarla, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- I posti di lavoro devono essere organizzati in modo che la movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- Devono essere valutati i rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi;
- I rischi devono essere evitati o ridotti, in particolar modo quelli delle patologie dorso-lombari, attuando adeguate misure, tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- Il Datore di Lavoro deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

#### 2.6.4 Esposizione a videoterminali (VDT)

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo VII, Artt. 172 – 179

Il Titolo VII riporta la seguente definizione di **Videoterminale**: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Il datore di lavoro, nelle attività ove esiste il rischio connesso all'uso dei videoterminali, deve effettuare la valutazione del rischio analizzando i rischi per la vista e per gli occhi, i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale e le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I posti di lavoro devono essere predisposti in conformità ai requisiti minimi indicati nell'Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08.

I lavoratori che usano il videoterminale (VDT) per un tempo > 20 ore settimanali devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. La periodicità di tale visita è determinata dal medico competente nel protocollo sanitario.

#### 2.6.5 Rumore

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo VIII, Capo II, Artt. 187 – 197

Il Datore di lavoro deve valutare l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione in particolare:

- Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- I valori limite di esposizione e di azione;
- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

- L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora, a seguito delle valutazioni descritte nei precedenti punti, vi è la possibilità che i valori inferiori di azione (80 dB(A) e 135 dB(C)) siano superati, è necessario procedere alla misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

Si riporta di seguito una tabella nella quale sono riepilogate le diverse misure da attuare sulla base della classe di rischio dell'attività lavorativa.

Classi di rischio (tenendo conto dell'errore)	Sintesi delle Misure di prevenzione e protezione
<b>BASSA</b> $L_{EX} < 80 \text{ dBA}$ $L_{picco, C} < 135 \text{ dB(C)}$	Si ritiene che non sussista rischio acustico.
<b>MEDIA</b> $80 \text{ dBA} \leq L_{EX} < 85 \text{ dBA}$ $135 \text{ dBC} \leq L_{picco, C} < 137 \text{ dBC}$	<p><b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE:</b> Il datore di lavoro deve provvedere all'informazione e alla formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sull'utilizzo dei DPI.</p> <p><b>DPI:</b> Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI dell'udito.</p> <p><b>VISITE MEDICHE:</b> Il datore di lavoro deve organizzare la sorveglianza sanitaria su richiesta dei lavoratori o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.</p> <p><b>MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE:</b> Il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.</p>
<b>ALTA</b> $85 \text{ dBA} \leq L_{EX} < 87 \text{ dBA}$ $137 \text{ dBC} \leq L_{picco, C} < 140 \text{ dBC}$	<p><b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE:</b> Il datore di lavoro deve provvedere all'informazione e alla formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sull'utilizzo dei DPI.</p> <p><b>DPI:</b> Il datore di lavoro esige che vengano indossati i DPI previsti.</p> <p><b>VISITE MEDICHE:</b> Il datore di lavoro provvede alla sorveglianza sanitaria.</p> <p><b>MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE:</b> Il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.</p> <p><b>ALTRI INTERVENTI:</b> Il datore di lavoro segnala le macchine che portano il superamento degli 85 dBA o in caso di aree estese provvede alla perimetrazione dell'area, limitandone l'accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi.</p>
<b>INACCETTABILE</b> $L_{EX} \geq 87 \text{ dBA}$ $L_{picco, C} \geq 135 \text{ dB(C)}$	<p>Tali valori non devono essere superati in nessun caso. Qualora tuttavia ciò accadesse malgrado le misure di prevenzione adottate, <u>il datore di lavoro deve adottare un provvedimento immediato per ridurre l'esposizione al di sotto dei valori limite</u>, individuare i motivi del superamento e modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare il ripetersi dell'accaduto. Nell'applicare i valori limite di esposizione, la determinazione dell'effettiva esposizione del lavoratore <u>tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore</u></p>

## 2.6.6 Vibrazioni

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo VIII, Capo III, Artt. 199 – 205.

Il Datore di Lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Le vibrazioni meccaniche cui si fa riferimento sono quelle trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero.

Nella valutazione è necessario considerare:

- Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- I valori limiti di esposizione e i valori di azione;
- Gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- Gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- Le informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature di lavoro;
- L'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- Il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- Condizioni di lavoro particolari, come basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

L'esposizione alle vibrazioni è differenziata sulla base della tipologia di trasmissione: al sistema mano-braccio e al sistema corpo intero. La tabella seguente riepiloga le misure da attuare per le diverse fasce di rischio.

Tipologia di trasmissione	Classi di rischio (tenendo conto dell'errore)	Sintesi delle Misure di prevenzione e protezione
SISTEMA MANO BRACCIO	<b>BASSA</b> $A_{(8)} < 2,5 \text{ m/s}^2$	Si ritiene che non sussista rischio connesso alle vibrazioni.
	<b>MEDIA</b> $2,5 \text{ m/s}^2 < A_{(8)} < 5 \text{ m/s}^2$ $2,5 \text{ m/s}^2 < A_{(8)} < 20 \text{ m/s}^2$ su brevi periodi	<b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE:</b> Il datore di lavoro deve provvedere all'informazione dei lavoratori, alla formazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate. <b>VISITE MEDICHE:</b> Il datore di lavoro deve organizzare la sorveglianza sanitaria. <b>MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE:</b> Il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre il rischio, partendo dall'impiego di macchinari che espongono a minor rischio

<p><b>ALTA</b> <math>A_{(8)} &gt; 5 \text{ m/s}^2</math> <math>A_{(8)} &gt; 20 \text{ m/s}^2</math> su brevi periodi</p>	<p><b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE:</b> Il datore di lavoro deve provvedere all'informazione dei lavoratori, alla formazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate.</p> <p><b>VISITE MEDICHE:</b> Il datore di lavoro deve organizzare la sorveglianza sanitaria.</p> <p><b>MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE:</b> Il datore di lavoro elabora ed applica un programma immediato di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre il rischio, partendo dall'impiego di macchinari che espongono a minor rischio.</p>
--	--

Tipologia di trasmissione	Classi di rischio (tenendo conto dell'errore)	Sintesi delle Misure di prevenzione e protezione
<b>CORPO INTERO</b>	<p><b>BASSA</b> <math>A_{(8)} &lt; 0,5 \text{ m/s}^2</math></p>	<p>Si ritiene che non sussista rischio connesso alle vibrazioni.</p>
	<p><b>MEDIA</b> <math>0,5 \text{ m/s}^2 &lt; A_{(8)} &lt; 1 \text{ m/s}^2</math> <math>0,5 \text{ m/s}^2 &lt; A_{(8)} &lt; 1,5 \text{ m/s}^2</math> su brevi periodi</p>	<p><b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE:</b> Il datore di lavoro deve provvedere all'informazione dei lavoratori, alla formazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate.</p> <p><b>VISITE MEDICHE:</b> Il datore di lavoro deve organizzare la sorveglianza sanitaria.</p> <p><b>MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE:</b> Il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre il rischio, partendo dall'impiego di macchinari che espongono a minor rischio e riducendo i tempi di esposizione.</p>
	<p><b>ALTA</b> <math>A_{(8)} &gt; 1 \text{ m/s}^2</math> <math>A_{(8)} &gt; 1,5 \text{ m/s}^2</math> su brevi periodi</p>	<p><b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE:</b> Il datore di lavoro deve provvedere all'informazione dei lavoratori, alla formazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate.</p> <p><b>VISITE MEDICHE:</b> Il datore di lavoro deve organizzare la sorveglianza sanitaria.</p> <p><b>MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE:</b> Il datore di lavoro elabora ed applica un programma immediato di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre il rischio, partendo dall'impiego di macchinari che espongono a minor rischio e riducendo i tempi di esposizione.</p>

### 2.6.7 Campi elettromagnetici

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo VIII, Capo IV, Artt. 206 – 212.

Nell'ambito della valutazione dei rischi connessi con gli agenti fisici il Datore di Lavoro valuta e, se necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

La valutazione, misurazione e calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica. La direttiva 2013/35/UE, che ha abrogato la precedente direttiva del 2004 e ha introdotto nuove disposizioni per la protezione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 01/08/2016, n.159 che ha modificato il D.Lgs. 81/08.

Il decreto stabilisce i valori limite di esposizione e i valori di azione a protezione dei lavoratori esposti agli effetti dei campi elettromagnetici.

Le situazioni lavorative che certamente devono essere valutate sono, ad esempio, le attività che prevedono saldature elettriche e dielettriche ovvero la presenza di apparecchi elettromedicali per applicazioni intenzionali di radiazioni elettriche di corrente.

I lavoratori esposti a campi elettromagnetici sono sottoposti periodicamente (1 volta all'anno o con periodicità inferiore a discrezione del medico competente) a sorveglianza sanitaria.

### **2.6.8 Radiazioni ottiche artificiali e naturali**

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Titolo VIII, Capo V, Artt. 213 – 220.

Il Datore di Lavoro deve valutare, e se necessario misurare o calcolare, i livelli di radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La valutazione delle ROA va effettuata in fase preliminare individuando le sorgenti e le modalità espositive, acquisendo:

- copia dei manuali d'istruzione, uso e manutenzione delle attrezzature che emettono ROA;
- tempi e modalità di utilizzo;
- mansioni interessate all'utilizzo delle varie apparecchiature.

La prevalutazione può concludersi nei seguenti modi:

- con la "giustificazione" del Datore di Lavoro secondo cui non si rende necessario un approfondimento in quanto i rischi sono trascurabili;
- il superamento dei valori limite è stabilito senza misurazioni (es. attività di saldatura);
- è necessario effettuare le misurazioni e verificare il superamento dei limiti di legge.

I principali rischi per l'uomo riguardano essenzialmente l'occhio e la cute.

### **2.6.9 Agenti chimici**

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo IX, Capo I, Artt. 221 – 232.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e gli eventuali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- Le loro proprietà pericolose;
- Le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato, reperibili dalla scheda di sicurezza;
- Il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- Le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
- I valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
- Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- Se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Nel caso di attività comportanti l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi devono essere valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

Il Datore di Lavoro può giustificare che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi non rendano necessaria una valutazione dettagliata dei rischi.

### **2.6.10 Agenti cancerogeni e mutageni**

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo IX, Capo II, Artt. 233 - 245.

Il Datore di Lavoro, per quanto possibile, deve evitare o ridurre l'utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni, sostituendoli con una sostanza o preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulti nocivo, o risulti meno nocivo, per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Se ciò non risulta possibile, l'utilizzo deve avvenire in un sistema chiuso e, comunque, in ogni caso, senza superare il valore limite stabilito nell'Allegato XLIII del D. Lgs. 81/08.

La valutazione dei rischi specifica deve tener conto delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento.

### 2.6.11 Amianto

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo IX, Capo III, Artt. 246 - 261.

Per quanto concerne l'amianto il riferimento attualmente cogente è la Legge 27 marzo 1992, n° 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate.

Si può pertanto affermare che rientrano nel campo di applicazione del Capo III Titolo IX tutte quelle specifiche attività che effettuano lavorazioni di bonifica e rimozione dell'amianto.

D'altra parte, l'eventuale presenza nelle strutture e/o impianti di proprietà dell'azienda di fibre d'amianto, dovrà essere valutata in conformità al D.M. 6 settembre 1994 che stabilisce le indicazioni relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi.

### 2.6.12 Agenti biologici

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo X, Capo I, Artt. 266 – 278.

Il Datore di Lavoro deve valutare il rischio di esposizione ad agenti biologici in tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione. Nella valutazione del rischio è necessario tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- Della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana;
- Dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- Dei potenziali effetti allergici e tossici;
- Della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- Delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Gli agenti biologici sono suddivisi in 4 gruppi a seconda del rischio d'infezione.

Gruppo	Livello infezione	Esempi
Gruppo 1	Poche probabilità di causare malattie in soggetti umani	
Gruppo 2	Può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	Epatite A, morbillo, rosolia, varicella, tetano, salmonella, aspergillo, legionella
Gruppo 3	Può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	Epatite B e C, HIV, TIFO, TBC
Gruppo 4	Può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche	

Le attività che possono comportare la presenza di agenti biologici sono:

- Attività in industrie alimentari;
- Attività nell'agricoltura;
- Attività nelle quali vi è il contatto con gli animali e/o prodotti di origine animale;
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento post mortem;
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica;

- Attività in impianti di smaltimento rifiuti e raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico;
- Attività a contatto con spore tetaniche.

### 2.6.13 Stress lavoro correlato

Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai Datori di lavoro che dai lavoratori. È uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare le difficoltà dovute alle richieste o alle attese nei loro confronti. Il lavoratore è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. L'obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro è introdotto in forma esplicita all'interno dell'Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

### 2.6.14 Lavoratrici madri (gestanti e puerpere)

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa dalla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il principale è il D. Lgs. 26/03/2001 n° 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", il quale disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento.

Il Datore di Lavoro deve valutare preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Tale valutazione consente di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione e quindi dell'importanza che le dipendenti comunichino il proprio stato.

Qualora siano presenti rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, deve essere evitata l'esposizione delle lavoratrici, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se ciò non risulta possibile, la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni. Qualora non ci siano le condizioni per farlo, la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro.

In genere:

- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto;
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs. 151/01;
- È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino;
- Fermi restando i lavori vietati, il Datore di Lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro;
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del D. Lgs. 151/01.

### 2.6.15 Lavoro notturno

Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n° 66. Tale decreto definisce:

- Periodo notturno: il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

- Lavoratore notturno: chi svolge durante il periodo notturno almeno:

- 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 80 giorni lavorativi all'anno di lavoro notturno, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale.

Il lavoro notturno deve essere prestato solo da personale idoneo; i contratti collettivi di lavoro stabiliscono i requisiti dei lavoratori notturni ed i casi di esclusione.

È comunque vietato adibire al lavoro le donne, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, nel periodo compreso tra l'accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- La lavoratrice madre con figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa il lavoratore padre con lei convivente;
- La lavoratrice o lavoratore che rappresentino l'unico genitore affidatario di un figlio convivente minore di 12 anni;
- La lavoratrice/tore con soggetto disabile a carico.

I lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere sottoposti a cura e spese del datore di lavoro, tramite il medico competente, ad accertamenti sanitari.

Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, deve informare i lavoratori notturni sui maggiori rischi dello svolgimento del lavoro notturno ed garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza.

Il datore di lavoro deve disporre appropriate misure di protezione personale e collettiva ed un livello di servizi e mezzi di prevenzione e protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno equivalente a quello previsto per il lavoro diurno.

Devono essere rispettati i cicli di sonno. Occorre effettuare i cambi di turno tra le 6 e le 7, le 14 e le 15, le 22 e le 23. Deve essere garantita la possibilità di ottenere un pasto caldo. Il numero di notti di lavoro consecutive deve essere minimo.

#### **2.6.16 Differenze di genere, età e provenienza da paesi stranieri**

I rischi di questo genere possono distinguersi in:

- Discriminazione Diretta: quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- Discriminazione Indiretta: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

**Differenze di genere:** la valutazione di tale rischio deve essere incentrata sull'organizzazione del lavoro, in modo da garantire pari opportunità tra uomini e donne, nonché una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il differente peso che alcuni rischi specifici hanno in funzione del genere e che gli effetti sulla salute sono diversi a causa di specificità biologiche e psicologiche:

- Esposizione a rischi specifici, ambientali, organizzativi a causa della divisione sessuale del lavoro e assegnazioni di compiti o alle differenze di genere nei metodi di lavoro;
- Effetti sulla salute a causa delle specificità biologiche, dei sintomi, delle manifestazioni delle malattie, del contesto sociale, della scelta degli indicatori, ecc.;
- Capacità di lavoro – formazione adeguata o meno alla situazione lavorativa e alle caratteristiche psico-fisiche delle donne e degli uomini, ecc.;
- Relazioni di genere tra lavoro e vita familiare/sociale.

**Età:** l'età è considerata come fattore aggravante delle situazioni di rischio sia dal punto di vista dei giovani lavoratori che di coloro che sono più in avanti negli anni e nell'esperienza lavorativa.

Per i lavoratori minori è prevista una tutela specifica ai sensi della legge n. 977/1967 che obbliga a una valutazione dei rischi che consideri lo sviluppo non ancora completo e la mancanza di esperienza nei riguardi dei rischi lavorativi.

**Provenienza da altri paesi:** i rischi generali presenti all'interno dell'ambiente di lavoro sono amplificati dalle eventuali difficoltà linguistiche, culturali e conoscitive dei lavoratori provenienti da altri paesi.

### 2.6.17 Rischio sismico

Premesso che il pericolo di sisma è presente in tutti gli edifici e che non vi è più alcuna zona del territorio nazionale definita “non a rischio”, è onere a capo del Datore di Lavoro valutare il rischio sismico.

Il rischio sismico di un edificio indica la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione; è funzione della pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione.

Esistono diverse metodologie per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, alcune delle quali si rifanno a giudizio di esperti, anche attraverso l’utilizzo di schede di controllo, altri, più approfonditi e dettagliati, di approccio essenzialmente meccanico/analitico.

Per una valutazione accurata del rischio sismico di un edificio non è sufficiente valutare la vulnerabilità delle strutture portanti ma devono essere considerati anche gli elementi non strutturali, gli arredi e gli impianti.

In fase di prevalutazione del rischio, è possibile rifarsi alla Classificazione sismica riportata nel sito della Protezione Civile, basata sull’intensità e la frequenza dei terremoti del passato.

I più recenti criteri di classificazione sono stati emanati nel 2003, mediante un provvedimento che detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone a pericolosità decrescente.

<b>Zona 1</b> - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti
<b>Zona 2</b> - In questa zona possono verificarsi forti terremoti
<b>Zona 3</b> - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
<b>Zona 4</b> - E' la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari

Si è definita una correlazione tra le diverse zone e la Probabilità di accadimento dei terremoti:

Zona	Probabilità P
Zona 1	4
Zona 2	3
Zona 3	2
Zona 4	1

Il livello di Danno sarà invece attribuito considerando l’evento lesivo peggiore che potrebbe verificarsi.

### 2.6.18 Rischio elettrico

La valutazione del rischio viene effettuata, in base all’art. 80 del D.Lgs. 81/2008, tenendo in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili

I lavoratori possono essere suddivisi nei seguenti gruppi omogenei per attività svolta che comporta rischio elettrico:

#### Addetto ai lavori elettrici

Il lavoratore che effettua lavori su impianti elettrici o in prossimità è denominato addetto ai lavori elettrici.

Spetta al datore di Lavoro individuare, nominare e formare (Norma CEI 11-27) la:

Persona Idonea (PEI): *persona idonea ad operare in tensione sugli impianti elettrici*

Persona esperta (PES): *persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.*

Persona Avvertita (PAV): *Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare*

#### Utilizzatore generico

Il lavoratore che utilizza l’impianto elettrico o un’attrezzatura elettrica, senza effettuare lavori elettrici, è denominato utilizzatore generico.

## 2.7 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

La **Sezione 8** del documento riporta, in modo sintetico, i **fattori di rischio** e la relativa valutazione per ciascuna mansione presente all'interno dell'attività lavorativa.

Sono valutati sia i rischi per la salute sia quelli per la sicurezza dei lavoratori; per i rischi cosiddetti "normati" e per tutti i rischi per i quali il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., così come la buona tecnica, impongono una valutazione ed un'attenzione particolare, la valutazione potrà essere effettuata con una Matrice 4x4 (Probabilità x Danno) ovvero utilizzando metodologie specifiche, e riportandola poi in allegato.

Così come per i fattori di rischio, per ciascuna mansione è riportato **l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali** necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa e i rischi che prevedono la **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori.

## 2.8 MATRICE 4X4 (PROBABILITÀ X DANNO)

**Probabilità:** si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili</li> <li>➤ Non si sono mai verificati fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità</li> </ul>
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità</li> <li>➤ Si sono verificati pochi fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa</li> </ul>
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Si sono verificati altri fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa</li> </ul>
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Si sono verificati altri fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato</li> </ul>

**Danno:** effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fastidio, irritazione (es. mal di testa)</li> <li>➤ Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causate dalla polvere</li> </ul>
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Temporanea malattia comportante disagio</li> <li>➤ Ferite superficiali/tagli e abrasioni di modesta entità</li> </ul>
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti; malattie comportanti inabilità minori permanenti</li> <li>➤ Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture</li> </ul>
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Grave malattia mortale; grave inabilità permanente</li> <li>➤ Lesioni mortali; amputazione; gravi ustioni; lesioni multiple; gravi fratture</li> </ul>

**Rischio:** probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P (probabilità)						
4	4	8	12	16		
3	3	6	9	12		
2	2	4	6	8		
1	1	2	3	4		
	1	2	3	4	<b>D (danno)</b>	

## 2.9 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

<b>R &gt; 8</b>	Rischio elevato	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
<b>4 ≤ R ≤ 8</b>	Rischio medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
<b>2 ≤ R ≤ 3</b>	Rischio basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
<b>R = 1</b>	Rischio minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

**Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.**

### 3 ORGANIZZAZIONE SISTEMA SICUREZZA E SALUTE

#### 3.1 IDENTIFICAZIONE DITTA

Denominazione /  
ragione sociale

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
"CESARE POLLINI"**

Sede Legale:

Via:  
Comune:  
Provincia:  
Telefono & Fax:  
Codice Fiscale:  
Presidente / Legale Rappresentante:  
Direttore:  
Direttore Amministrativo:

Via Eremitani, 18  
35121 Padova  
Padova  
049 8750648 – 049 661174  
80013920287  
Dott. FLAVIO ZANONATO  
Prof. ELIO ORIO  
Dott. RIGON TOMMASO

Sede:

Via:  
Comune:  
Provincia:  
Telefono:  
AMMINISTRAZIONE TENUTA  
(Ente proprietario dell'immobile)

**PALAZZO FOSCARINI**  
Via Eremitani, 22  
35131 Padova  
Padova  
049 8750648  
Intesa San Paolo  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino 35122 Padova

Sede:

Via:  
Comune:  
Provincia:  
Telefono:

CENTRALE  
Via Cassan, 22  
35131 Padova  
Padova  
049 8750648

Sede Staccata:

Via:  
Comune:  
Provincia:  
Telefono:

BERTACCHI  
Via Bertacchi, 15  
35127 Padova  
Padova  
049 754419

INAIL competente:

Direzione Provinciale del Lavoro  
Descrizione attività:

Padova  
Padova  
Organizzazione e realizzazione di corsi di base, post-qualifica ed altamente qualificante, di musica e canto.


Codice ATECO 2007

85.42.00 – Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori.

Macrosettore ATECO

P – ISTRUZIONE  
Rischio Medio

### 3.2 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE PER LA SICUREZZA



### 3.3 ORGANIGRAMMA NOMINATIVO PER LA SICUREZZA

<b>Datore di Lavoro (Delegato alla sicurezza sul lavoro)</b>	Dott. FLAVIO ZANONATO
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP</b>	Geom. ALESSANDRO BELCARO <i>G. Quattro Servizi srl – via San Rocco, 7 – 35028 Piove di Sacco (PD)</i> <i>Tel. 049 9701273</i>
<b>Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori RLS</b>	Prof. MASSIMO PASTORE
<b>Medico competente</b>	Dott.ssa GIULIA LONARDI <i>Centro Medico Valentini</i> <i>Tel. 049 8450661</i>
<b>PREPOSTI INDIVIDUATI</b>	---
<b>ADDETTI ANTINCENDIO</b>	Per i nominativi si faccia riferimento all'elenco allegato al Piano di emergenza ed evacuazione della sede
<b>ADDETTI PRIMO SOCCOSO</b>	Per i nominativi si faccia riferimento all'elenco allegato al Piano di emergenza ed evacuazione della sede

La formazione relativa agli incarichi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per RLS, Addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi è mantenuta aggiornata da parte del Datore di Lavoro.

### 3.4 OBBLIGHI DELLE FIGURE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

#### 3.4.1 *Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente*

Gli obblighi del Datore di Lavoro sono riportati negli Artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; all'art. 17 sono riportati gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro mentre all'Art. 18 sono elencati gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

*contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

*1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*

*2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito*

- a:*
- a) la natura dei rischi;*
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
  - d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;*
  - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

*[omissis]*

### **3.4.2 Obblighi del preposto**

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 19 – Obblighi del preposto

*1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

- d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- f-bis) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*
- g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

### **3.4.3 Obblighi dei lavoratori**

#### D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 20 – Obblighi dei lavoratori

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. *I lavoratori devono in particolare:*

- a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

3. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

*Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

### **3.4.4 Compiti del servizio di prevenzione e protezione**

#### D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. *Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*

- a) *all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*

- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
  - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
  - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
  - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
  - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*
- [omissis]*

### **3.4.5 Obblighi del medico competente**

#### D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 25 – Obblighi del medico competente

*Il medico competente:*

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.*
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;*
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;*
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;*
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*

*n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*Il protocollo sanitario è definito dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi ed è disponibile agli atti.*

### **3.4.6 Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

*1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:*

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

*2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.*

*3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.*

*4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).*

*5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.*

*6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.*

*7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.*

### **3.4.7 Attività addetti alle emergenze**

Il datore di lavoro designa gli addetti all'attività di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso.

Agli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso devono ricevere apposita formazione sulla prevenzione incendi e sul primo soccorso, essere in numero sufficiente e disporre di strutture adeguate, in considerazione delle dimensioni e dei rischi dell'azienda. La loro formazione dovrà essere aggiornata secondo le periodicità stabilite dalla normativa.

## **3.5 RIUNIONE PERIODICA**

Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione verranno discussi i seguenti argomenti: il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è comunque facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

## 4 DESCRIZIONE AMBIENTE DI LAVORO, ATTIVITÀ, ATTREZZATURE

### 4.1 DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Il **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”** opera nel settore istruzione, svolgendo attività didattica musicale, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura e la professionalità nel settore musicale attraverso l'attività di insegnamento, ricerca, produzione e collaborazione artistica e culturale con Istituzioni italiane e straniere. Per realizzare i propri obiettivi il Conservatorio sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche, artistiche, sperimentali e assistenziali collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

Nell'ambito delle attribuzioni, il Conservatorio svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

- diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello,
- diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello,
- diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione,
- diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale,
- diploma di perfezionamento, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

Nell'ambito invece delle attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento artistiche, culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche ai soggetti esterni in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, il Conservatorio in particolare:

- organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione al Conservatorio e l'elaborazione dei piani studio,
- istituisce, anche in collaborazione con Istituzioni italiane e straniere, corsi straordinari, attività seminariali, stage e corsi di perfezionamento post-diploma,
- svolge corsi di preparazione musicale per le scuole ogni ordine e grado,
- organizza e partecipa a iniziative di rilevante interesse nel settore musicale anche promosse da Istituzioni ed Enti esterni,
- promuove e organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo e tecnico secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.

Gli organi direttivi del Conservatorio sono:

- il Presidente,
- il Direttore,
- il Consiglio Amministrativo,
- il Consiglio Accademico,
- il Collegio dei Revisori,
- il Nucleo di valutazione,
- il Collegio dei Professori,
- il Collegio degli Studenti.

I membri di cui sono costituiti i suddetti organi, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente solo una volta.

L'attività è finalizzata principalmente alla didattica musicale e si svolge distintamente nei seguenti locali del conservatorio di seguito descritti:

- Aule: Attività didattica ed educativa musicale;
- Uffici: Attività di segreteria e di tipo amministrativo;
- Auditorium: didattica, concerti e riunioni.


## 4.2 DESCRIZIONE SEDE

### SEDE PALAZZO FOSCARINI

Descrizione	Sezioni di valutazione
<p>Il complesso denominato PALAZZO FOSCARINI è sito tra Piazza Eremitani e Via Eremitani ed è suddiviso in due parti, una destinata a uffici e agenzia bancaria, accessibile da Piazza Foscari e una destinata ad attività didattica del Conservatorio di musica Pollini, accessibile da via Eremitani, civico 22.</p> <p>I locali destinati al Conservatorio sono soggetti al controllo di prevenzione incendi (attività 67.2.B), il progetto antincendio sono considerate fino a <b>199 presenze</b>.</p> <p>Il fabbricato è prospiciente a nord con piazza Eremitani, ad ovest con via Eremitani, ad est con cortile interno carrabile a servizio di <i>Banca Intesa Sanpaolo</i> e a sud comunica con la sede principale del Conservatorio Pollini, attualmente non utilizzata poiché oggetto di ristrutturazione.</p> <p>L'edificio è costituito da 5 piani fuori terra e un piano interrato.</p> <p>Al <u>piano interrato</u> sono presenti: sala di registrazione e locale tecnico.</p> <p>Nei <u>piani fuori terra</u> si trovano invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piano terra: sala docenti, sala studenti, servizi</li> <li>- piano primo (<i>definito ammezzato nella pratica antincendio</i>): aule, servizi e ripostigli</li> <li>- piano secondo (<i>definito primo nella pratica antincendio</i>): aule, servizi, ripostigli</li> <li>- piano terzo (<i>definito secondo nella pratica antincendio</i>): aule, sale riunioni, ripostigli</li> <li>- piano sottotetto: deposito strumenti musicali e locali tecnici</li> </ul> <p>L'edificio è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, con Decreto n. 223 emanato il 30/06/1955, in particolare sono tutelati i portali presenti sui lati nord e ovest del fabbricato.</p> <p>L'edificio nel 1965/67 è stato oggetto di un intervento radicale di demolizione, ristrutturazione e ampliamento che ha completamente trasformato gli ambienti interni, mantenendo però le facciate storiche sulla viabilità pubblica.</p> <p>Pertanto le strutture del fabbricato A sono principalmente costituite da una struttura portante con travi e pilastri in c.a., solai interpiano e copertura in laterizio-cemento.</p> <p>Le facciate storiche sono costituite da pietra e mattoni pieni, mentre le facciate esterne prospicienti il cortile in laterizio forato. Le suddivisioni interne sono in laterizio forato con diversi spessori. I vani corsa degli ascensori e le rampe delle scale sono in c.a.</p> <p>La resistenza al fuoco minima delle strutture esistenti, pilastri, travi e solai, è pari a R60.</p> <p>I pavimenti dei vari locali sono in gres porcellanato.</p> <p>I controsoffitti in cartongesso hanno caratteristiche di reazione al fuoco (classe A2-s1,d0 e materassino in lana di vetro classe A1).</p> <p>Le pareti in cartongesso hanno caratteristiche di reazione al fuoco (classe A2-s1,d0).</p> <p>Il materiale fonoisolante delle aule musicali e della sala registrazione-regia è costituito da pannelli di lana minerale in classe A1.</p> <p>La finitura delle pareti è con tinteggiatura.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione 5</p>


**DVR – Sede PALAZZO FOSCARINI**

**PIANO INTERRATO**






**PIANO PRIMO**




**PIANO SECONDO**





**PIANO SOTTOTETTO**

AFFOLLAMENTO  
MASSIMO PIANO  
2 persone



VIA EREMITANI

### 4.3 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

La tenuta del registro infortuni non è più obbligatoria. Considerato il Conservatorio è in possesso del Registro infortuni conforme al modello di cui D.M. 12/09/58, si consiglia di mantenerlo aggiornato ai fini dell'analisi periodica. Vi devono essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento.

Il Conservatorio Statale di Musica "Cesare Pollini" è in possesso del seguente registro infortuni:

N°	49336
Vidimato da:	Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova
Data:	28/04/2009

L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali deve essere sottoposto all'esame dei partecipanti della riunione periodica, per le aziende nelle quali è prevista.

A seguito di infortuni significativi deve inoltre essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e modificate le misure di prevenzione e protezione.

### 4.4 MANSIONI – ATTIVITÀ LAVORATIVE

	<b>Mansione</b>	<b>Principali fasi lavorative svolte in Conservatorio</b>
01	<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO (mansione non presente in Palazzo Foscari)</b>	L'attività svolta consiste nell'attività amministrativa di gestione/organizzazione dell'attività propria del Conservatorio. Generalmente, il lavoro viene svolto negli uffici della sede principale in via Eremitani.
02	<b>PERSONALE COADIUTORE</b>	L'attività consiste nelle operazioni di gestione/sorveglianza dell'attività e dei locali. Sono presenti coadiutori in tutte le sedi; il personale presente nella locale portineria ha il compito di controllare gli accessi e di accoglimento delle persone. Il personale coadiutore può effettuare attività di pulizia dei locali.
03	<b>PERSONALE DOCENTE</b>	Il personale docente effettua attività di docenza per l'insegnamento dei diversi strumenti musicali e/o canto.

#### 4.5 ORARIO DI LAVORO

##### ORARI DELLA SEDE

L'attività didattica musicale è attiva nei seguenti generalmente con i seguenti orari:

- Da lunedì a sabato con orario 7.50 – 19.40 salvo prolungamenti per concerti, prove, esami.

Negli orari di chiusura dell'attività è attivo un contratto con la società *Civis S.p.A.* per la ricezione del segnale d'allarme incendio e/o di servizio ispettivo di pronto intervento.

Il servizio è attivo:

- Dalle ore 19.00 alle ore 8.00 ogni notte
- Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

Giorno	Mansione
Lunedì	
Martedì	<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u> : 36 ore settimanali in orari variabili
Mercoledì	<u>PERSONALE COADIUTORE</u> : 36 ore settimanali in turni da 6 ore (8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00, sono possibili variazioni)
Giovedì	
Venerdì	<u>PERSONALE DOCENTE</u> : orari variabili, in base al calendario accademico
Sabato	
Domenica	RIPOSO SETTIMANALE

#### 4.6 LAVORATORI

I dati di tutti i lavoratori dipendenti sono disponibili presso gli uffici del Conservatorio.

#### 4.7 IMPIANTO ELETTRICO E SCARICHE ATMOSFERICHE

La sede è dotata di impianto elettrico con linea forza motrice, illuminazione ordinaria e di emergenza e rete dati. La potenza complessiva è di 99 kW.

La disattivazione dell'impianto elettrico è possibile mediante il pulsante di sgancio elettrico generale posto in corrispondenza dell'ingresso principale di via Eremitani 22.

E' presente la Dichiarazione di Conformità degli impianti elettrici e illuminazione di sicurezza rilasciata dalla ditta CEL SpA in data 15/07/2024 e relativo progetto a firma dell'Ing. Italo Masi.

L'impianto di messa a terra è stato denunciato all'INAIL competente da parte di Intesa San Paolo, Numero di Matricola 2025/5/00056/PD.

#### 4.8 IMPIANTO ASCENSORE

La sede è dotata di ascensore per accesso a tutti i piani (Impianto ESA n. Q2K31445).

È presente la documentazione tecnica rilasciata dalla ditta CEL SpA in data 04/07/2024 comprendente la Dichiarazione UE di Conformità e la comunicazione di messa in esercizio.

#### 4.9 IMPIANTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE

Il riscaldamento e raffrescamento avviene per mezzo di impianto meccanico a pompa di calore canalizzato, con immissione ed estrazione dell'aria, UTA e ventilconvettori gestito da sistema BMS. L'impianto è composto di canali di mandata e ripresa, serrande di taratura, griglie di riprese basse a parete con serranda di taratura, griglie esterne di basse a parete con serranda di taratura, griglie esterne di aspirazione ed espulsione.

È presente la Dichiarazione di Conformità degli impianti meccanici rilasciata dalla ditta CEL SpA in data 15/07/2024 e relativo progetto a firma dell'Ing. Italo Masi.

#### **4.10 IMPIANTI PER LA SICUREZZA E L'ANTINCENDIO**

Nell'edificio è installato un impianto di rivelazione ed allarme incendio.

La funzione di evacuazione ed allarme è effettuata con dispositivi di diffusione visuale e sonora e con un impianto di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante (EVAC).

L'impianto è esteso a tutta l'attività, è dotato di rilevatori e pulsanti di allarme manuale distribuiti in modo uniforme e di avvisatori ottico/acustici posizionati in numero e in modo tale da essere visibili da ogni punto dei locali.

##### CENTRALINO – ZONA PRESIDATA

La zona presidiata ove sono presenti i pannelli remoti di ripetizione allarme per le centrali IRAI, EVAC e spazio calmo, è ubicata nella SALA DOCENTI al piano terra.

Sono presenti i seguenti presidi antincendio:

- Estintori portatili a polvere (6 kg) e ad anidride carbonica (5 kg) presenti all'interno dell'edificio
- Naspi UNI 25 presenti in ogni piano dell'edificio
- Idrante UNI 70 posizionato nel cortile esterno di *Banca Intesa Sanpaolo*.
- Attacco di mandata VV.F. in corrispondenza dell'ingresso principale (via Eremitani)

Il posizionamento dei presidi antincendio e di primo soccorso è indicato nelle planimetrie di evacuazione esposte.

Sono presenti le Dichiarazioni di Conformità sia dell'impianto di rilevazione-allarme incendio – EVAC che dell'impianto idrico antincendio rilasciate dalla ditta CEL SpA in data 15/07/2024 e relativi progetti a firma dell'Ing. Italo Masi.

#### **4.11 EMERGENZE**

Al fine di garantire una corretta gestione delle emergenze, in azienda sono stati formati e sono adeguatamente aggiornati gli addetti alla prevenzione incendi e all'evacuazione e gli addetti al primo soccorso.

Durata e contenuti della formazione sono stabiliti dalla normativa in funzione del livello di rischio dell'azienda.

##### **EMERGENZE**

In azienda si possono manifestare diverse tipologie di emergenza tra le quali:

- Incendio
- Terremoto
- Infortunio/primo soccorso

La gestione delle emergenze che si possono verificare è dettagliata all'interno del Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto.

##### **SEGNALETICA**

La segnaletica di sicurezza, in particolar modo quella riguardante i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, è di fondamentale importanza soprattutto per le persone estranee presenti all'interno dell'azienda.

Gli addetti antincendio devono verificare la presenza della segnaletica ben visibile e chiara, dei percorsi di esodo liberi da ingombri.

Anche i presidi antincendio e la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono essere adeguatamente segnalati.

	<p>Segnaletica indicante le uscite di sicurezza e le vie di fuga</p>
	<p>Segnaletica indicante il PUNTO DI RACCOLTA (luogo sicuro)</p>
	<p>Segnaletica indicante la CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO</p>
	<p>Segnaletica indicante la presenza dell'ESTINTORE</p>

#### 4.12 CLASSIFICAZIONE AZIENDA PER IL PRIMO SOCCORSO – DM 388/2003

Il Datore di Lavoro, in ottemperanza alle disposizioni legislative, classifica l'azienda in base a quanto previsto dal D.M. 15.07.03 n° 388.

Estratto dall'art. 1 D.M. 15.07.03 n° 388 "Classificazione delle aziende":

**Gruppo A:**

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

**Gruppo B:**

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.

**Gruppo C:**

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

L'azienda ha complessivamente più di tre dipendenti e non rientra in gruppi tariffari INAIL con indice maggiore di 4, il Datore di lavoro così classifica la ditta:

**Classificazione azienda in base a quanto previsto dal D.M. 15.07.03 n° 388: GRUPPO B**

Le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, dovranno dotarsi di cassetta di pronto soccorso

**ALLEGATO 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

- N° 5 paia di guanti sterili monouso.
- N° 1 Visiera paraschizzi.
- N° 1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro.
- N° 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml.
- N° 10 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.
- N° 2 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole.
- N° 2 Teli sterili monouso.
- N° 2 Pinzette da medicazione sterili monouso.
- N° 1 Confezione di rete elastica di misura media.
- N° 1 Confezione di cotone idrofilo.
- N° 2 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso.
- N° 2 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5.
- N° 1 Paio di forbici.
- N° 3 Lacci emostatici.
- N° 2 Confezioni di ghiaccio pronto uso.
- N° 2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
- N° 1 Termometro.
- N° 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



#### 4.13 DIVIETO DI FUMO

All'interno dei locali di lavoro vige il divieto di fumo. Deve essere garantita, inoltre, la presenza dei seguenti cartelli: "Divieto di fumare" con indicato il responsabile.

Esempio cartello da affiggere:



#### 4.14 ALCOL DIPENDENZA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI ALCOLICI

Il datore di lavoro valuta, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all'assunzione di alcolici nella propria azienda in base all'elenco delle attività con divieto di assunzione di alcolici contenuto nell'allegato 1 del Provvedimento attuativo 16 marzo 2006 dell'art. 15 della Legge n. 125/2001.

**Tabella lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche**

	Applicabile
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:	
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);	<input type="checkbox"/>
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);	<input type="checkbox"/>
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);	<input type="checkbox"/>
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);	<input type="checkbox"/>
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);	<input type="checkbox"/>
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);	<input type="checkbox"/>
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);	<input type="checkbox"/>
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);	<input type="checkbox"/>
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;	<input type="checkbox"/>
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;	<input type="checkbox"/>
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;	<input type="checkbox"/>
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;	<input checked="" type="checkbox"/>
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;	<input type="checkbox"/>
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:	
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;	<input type="checkbox"/>
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;	<input type="checkbox"/>
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;	<input type="checkbox"/>

**Tabella lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche**

	Applicabile
d) personale navigante delle acque interne;	<input type="checkbox"/>
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;	<input type="checkbox"/>
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;	<input type="checkbox"/>
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;	<input type="checkbox"/>
h) responsabili dei fari;	<input type="checkbox"/>
i) piloti d'aeromobile;	<input type="checkbox"/>
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;	<input type="checkbox"/>
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;	<input type="checkbox"/>
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;	<input type="checkbox"/>
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;	<input type="checkbox"/>
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;	<input type="checkbox"/>
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;	<input type="checkbox"/>
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;	<input type="checkbox"/>
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;	<input type="checkbox"/>
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;	<input type="checkbox"/>
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;	<input type="checkbox"/>
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.	<input type="checkbox"/>

Il datore di lavoro ha valutato le attività che comportano un pericolo legato all'assunzione di alcol quale l'attività di insegnamento. Ha l'obbligo di informare il personale docente in via verbale e con informativa personale proibendo la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche, anche durante le pause. Il medico competente potrà, nei limiti di pertinenza, effettuare i test previsti sulla base della segnalazione del personale interessato da parte del datore di lavoro.

#### 4.15 TOSSICO DIPENDENZA, SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Il datore di lavoro non può adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell'allegato 1 del Provvedimento 30 Ottobre 2007 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" senza il prescritto giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente. L'idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi di impiego espresso dal medico competente.

Nel Conservatorio non vengono svolte attività rientranti nell'elenco seguente; non sono quindi previsti accertamenti relativi alla tossicodipendenza.

**Tabella lavorazioni per le quali è vietata l'assunzione anche sporadica di sostanze stupefacenti**

	Applicabile
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:	
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);	<input type="checkbox"/>
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);	<input type="checkbox"/>
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n. 1450 e s.m.)	<input type="checkbox"/>
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto	
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;	<input type="checkbox"/>

**Tabella lavorazioni per le quali è vietata l'assunzione anche sporadica di sostanze stupefacenti**

	Applicabile
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;	<input type="checkbox"/>
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;	<input type="checkbox"/>
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio	<input type="checkbox"/>
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;	<input type="checkbox"/>
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento <sup>1</sup> , esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;	<input type="checkbox"/>
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;	<input type="checkbox"/>
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo	<input type="checkbox"/>
i) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;	<input type="checkbox"/>
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;	<input type="checkbox"/>
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;	<input type="checkbox"/>
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;	<input type="checkbox"/>
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.	<input type="checkbox"/>

La Regione Veneto con parere del 18 aprile 2011, Prot. N. 188450 include gli addetti all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE): "Con riferimento specifico alle PLE, sono soggetti agli accertamenti di assenza di uso e dipendenza da sostanza psicotrope e stupefacenti gli addetti alla guida (conducenti, conduttori, manovratori) delle piattaforme la cui movimentazione è prevista con conducente a bordo (sono invece esclusi gli addetti alla movimentazione delle PLE comandate da terra)".

## 5 VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO

La valutazione dei luoghi di lavoro prende come riferimento i seguenti parametri:

- D. Lgs.81/2008 e Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”
- Circolare Regione Veneto n. 13 del 01.07.1997 “Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario”

La valutazione dei rischi per la sicurezza viene eseguita indicando con una X il soddisfacimento o meno dei vari requisiti e valutando il rischio, con la formula  $P \times D = R$  (Matrice 4x4), indicando le non conformità e/o i rischi associati, nonché le misure di prevenzione già attuate e quelle da attuare e quindi mettere in programma.

L’individuazione e la segnalazione dei rischi relativi agli ambienti all’amministrazione tenuta è effettuata mediante compilazione di apposita modulistica e successivo invio da parte dell’Istituto all’amministrazione tenuta; le segnalazioni costituiscono aggiornamento del presente documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

## 5.1 AMBIENTI DI LAVORO

1 AMBIENTI			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
1.01	I luoghi di lavoro sono stabili e possiedono una solidità che corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali?	Da monitorare le strutture portanti: solai, murature, tetto.	L'edificio è di recente ristrutturazione e non presenta visivamente problemi. È necessario richiedere la documentazione di collaudo statico alla proprietà dei locali.	1	4	4	
1.02	Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori?	Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell'orario di affollamento. Durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti è necessario segnalare il pericolo di scivolamento con apposita segnaletica	Esempio di cartellonistica da esporre durante il lavaggio pavimenti: 	2	2	4	
1.03	I locali sono ben difesi dagli agenti atmosferici, provvisti di isolamento termico tenuto conto del tipo di impresa ed attività dei lavoratori.	È previsto il monitoraggio effettuato dai coadiutori per verificare infiltrazioni d'acqua piovana. Se necessario si provvede ad interdire la zona interessata a contattare il Comune di Padova per la manutenzione.		1	2	2	
1.04	I locali sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità?	In caso di infiltrazioni d'acqua gli addetti segnalano al direttore amministrativo che si attiva presso il Comune di Padova per la manutenzione.		1	2	2	
1.05	Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti sono tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene	È previsto il monitoraggio degli addetti e la segnalazione tramite il direttore amministrativo al Comune di Padova. Ripristinare le pavimentazioni deteriorate.	I pavimenti sono nuovi e in perfetto stato di manutenzione	1	1	2	
1.06	Le pareti sono tinteggiate di colore chiaro e rispondono ai requisiti di igiene?		La tinteggiatura è idonea.	1	1	1	

<b>1 AMBIENTI</b>		<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>					
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
1.07	Le scale fisse di accesso sono stabili e sicure, alzata e pedata sono dimensionate a regola d'arte e la larghezza è adeguata alle esigenze di transito?	Consigliabile applicare strisce antiscivolo nelle pedate delle scale.	Scale correttamente dimensionate e pavimentate in piastrelle	1	3	3	
1.08	Le scale, i pianerottoli e le finestre sono dotati di parapetto di altezza min. di 100 cm.?		Le scale sono delimitate da murature con corrimano	1	3	3	

<b>2 MICROCLIMA</b>		<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>					
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
2.01	Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele?		Impianto meccanico regolato automaticamente, in fase di taratura	1	2	2	
2.02	La temperatura nei locali è adeguata all'organismo umano tenuto conto dell'attività?		La temperatura dei locali risulta adeguata	1	2	2	
2.03	Esiste un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata eventualmente presente?	Richiedere alla proprietà i registri di manutenzione verificando che sia prevista una procedura di pulizia tale da evitare la formazione di focolai di contaminazione e da mantenere l'efficienza del sistema.	Presente progetto e dichiarazione di conformità dell'impianto meccanico. Il primo anno la manutenzione è a carico della proprietà	1	2	2	

<b>3 IMPIANTO ELETTRICO</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
3.01	Esistono rischi di contatto diretto dovuto alla non conformità dell'impianto elettrico? - I quadri elettrici sono provvisti delle idonee coperture modulari e degli sportelli di chiusura? Il riarmo dei dispositivi di sezionamento avviene senza aprire alcun sportello che dia accesso alle parti in tensione?	Gli sportelli dei quadri elettrici devono essere apribili solo dopo aver tolto tensione o chiusi con chiave o attrezzo e tale chiave deve essere disponibile solo al responsabile della conduzione dell'impianto elettrico.	Presente progetto e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Il primo anno la manutenzione è a carico della proprietà	1	3	3	
3.02	Il numero di prese di corrente è sufficiente ad alimentare il numero di utenze presenti?	Occorre evitare l'uso continuato di adattatori multipli (prese triple) aumentando il numero di prese al momento della revisione dell'impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte, preferibilmente solo di tipo preformate dal costruttore con il relativo cavo).		2	2	4	
3.03	I cavi mobili di alimentazione attraversano pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio?	Le utenze devono essere alimentate in modo che i cavi non costituiscano intralcio al lavoro o al passaggio.		2	2	4	
3.04	Esiste un programma di controllo generale e di manutenzione delle varie apparecchiature elettriche?	Richiedere alla proprietà i registri di manutenzione verificando che venga effettuato un controllo generale ad esempio del corretto funzionamento dei dispositivi differenziali, dello stato dei cavi, pressacavi, spine, ecc.		1	3	3	
3.05	I controlli e le manutenzioni vengono effettuate da personale specializzato?	Provvedere ad effettuare i controlli periodici necessari e la verifica della messa a terra con cadenza biennale e annotarli nel registro dei controlli.		1	3	3	

<b>4 ILLUMINAZIONE</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
4.01	I locali della scuola sono dotati di corpi illuminanti che consentono un'illuminazione artificiale sufficiente? (Aule, sale riunioni, palestre, corridoi, scale, servizi, ecc.)		Presente progetto e dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione.	1	2	3	
4.02	I locali sono dotati d'illuminazione di sicurezza (che in assenza di energia consente un sicuro deflusso delle persone) di sufficiente intensità?		Presente progetto e dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di emergenza	1	3	3	

<b>5 RISCHIO INCENDIO</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
5.01	È presente la valutazione del rischio incendio?	Per la valutazione del rischio incendio fare riferimento all'istanza autorizzativa antincendio e alla relativa valutazione progetto.	L'affollamento dei locali pari a 199 persone prevede il controllo di prevenzione incendi da parte dei VVF..	1	3	3	
5.02	E' presente la pratica di Prevenzione incendi?	Si pratica presente come Attività 67.2.B – Scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 150 e fino a 300 persone presenti, e Attività 72.1.C - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	La Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio è stata presentata in data 18/11/2024 ed è pertanto valida fino al 17/11/2029. Prima di tale scadenza dovrà essere rinnovata l'autorizzazione. In caso di modifiche dovranno essere applicate le procedure previste dalla normativa vigente.	1	3	3	

<b>6 RUMORE E COMFORT ACUSTICO</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
6.01	È presente la valutazione del rumore?	- In caso probabile esposizione personale superiore a 80 Lex dB(A) procedere alla valutazione che può essere effettuata mediante: - misurazione diretta del rumore secondo norme tecniche specifiche o utilizzando dati di emissione sonora derivati da studi e misurazioni ritenuti validi dalla commissione consultiva permanente, e tenerla a disposizione dell'Organo di Vigilanza.	Sono state effettuate alcune misurazioni ambientali, è necessario acquisire tali dati. La valutazione può essere integrata con un nuovo rilievo fonometrico che tenga in considerazione le linee guida per le attività musicali emanate dal Ministero il 07/03/2012.	3	3	9	
6.02	È rispettata la periodicità quadriennale di revisione della valutazione?	- Programmare per tempo la revisione della valutazione		-	-	-	
6.03	Sono presenti sorgenti particolarmente rumorose?	- Prevedere misure tecniche (insonorizzazione) organizzative o procedurali che consentano di ridurre l'esposizione personale a rumore all'interno delle aule di musica	I docenti lamentano all'interno delle aule problematiche di riverbero con eccessivo livello di rumorosità	3	3	9	
6.04	Sono presenti locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso?	- Prevedere ad effettuare i necessari interventi sulle superfici delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti, in modo da aumentarne l'assorbimento acustico delle aule di musica.	Alcune aule possono essere particolarmente rumorose/riverberanti	3	3	9	

<b>7 RISCHIO CHIMICO</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
7.01	Esiste un elenco di tutte le sostanze/miscele e prodotti utilizzati?	Presso la direzione amministrativa è tenuto un elenco di tutte le sostanze/miscele/prodotti utilizzati aggiornato.		1	2	2	
7.02	Sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza delle sostanze/miscele/prodotti utilizzati?	Una copia di tutte le schede di sicurezza dovrà essere conservata nel luogo dove vengono depositate e utilizzate le sostanze/miscele/prodotti	Aggiornare e tenere copia delle schede di sicurezza	1	2	2	

<b>7 RISCHIO CHIMICO</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
7.03	Esistono sostanze/miscele/prodotti classificati pericolosi? Sono noti: il livello, il modo, la durata, le circostanze e le quantità degli agenti chimici utilizzati?	SI procedere alla valutazione dettagliata dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.	Prodotti usati: Detersivi per pavimenti Detergenti per vetri e sup. lucide Candeggina DPI da utilizzare: guanti e occhiali	1	2	2	
7.04	Esistono reazioni/processi/attività che possono generare agenti chimici pericolosi?	SI: predisporre elenco reazioni/processi/attività che generano agenti chimici pericolosi	Non mescolare prodotti diversi e mai la candeggina con altri prodotti. È stata predisposta una procedura per l'uso corretto della candeggina, presente negli allegati e da distribuire ai coadiutori	2	2	4	
7.05	Sono state predisposte tutte le misure e i principi generali di prevenzione dei rischi?	Adottare le misure generali di prevenzione dei rischi chimici, e cioè: - fornire ai lavoratori le attrezzature idonee per il lavoro specifico e i DPI necessari - ridurre al minimo strettamente necessario alla lavorazione la quantità degli agenti chimici presenti sul posto di lavoro - ridurre allo stretto necessario i prodotti chimici utilizzati, seguendo le istruzioni sul corretto uso e quantità consigliate dal produttore.		1	3	3	
7.06	Il risultato della valutazione ha dimostrato che in base a tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione agli agenti chimici vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione sono sufficienti a contenere il rischio?	SI: mantenere attive le misure di prevenzione e protezione e aggiornare la valutazione del rischio in caso di mutamenti delle condizioni di cui al punto 14.3	Trattasi di utilizzo di normali prodotti per la pulizia. La valutazione del rischio chimico, ha evidenziato il seguente rischio: BASSO PER LA SALUTE IRRILEVANTE PER LA SICUREZZA	1	3	3	

<b>8 RISCHIO AMIANTO</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
8.01	Esistono tettoie, pavimenti o rivestimenti in materiali contenenti amianto?	Non c'è la presenza di materiali contenenti fibre di amianto.		-	-	-	

<b>9 MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
9.01	Esistono carichi inanimati o animati (attrezzi, cose, bambini/ragazzi) gravosi da sollevare non occasionalmente?	- Valutare i rischi con metodica NIOSH per i carichi inanimati e altri riferimenti per carichi animati	I coadiutori occasionalmente alzano, spostano e trasportano arredi e/o strumenti musicali.	2	3	6	
9.02	La valutazione ha evidenziato la presenza di un rischio?	SI: Adottare ogni misura tecnica, organizzativa, procedurale, di informazione e formazione, che possa eliminare o ridurre lo sforzo fisico. È stato nominato il Medico Competente e attivata la Sorveglianza Sanitaria per monitorare i rischi per la salute dei coadiutori.	NON sollevare pesi troppo elevati, cioè maggiori di 25 Kg per i maschi e 20 Kg. Per le donne	2	3	6	
9.03	A seguito delle misure tecniche, organizzative, procedurali adottate permane un rischio non trascurabile?		È attivata la sorveglianza sanitaria per i coadiutori. È presente un carrellino per il trasporto di materiali o strumenti pesanti. Dotare i coadiutori di scarpe antinfortunistiche con puntale protetto.	2-	3	6	

<b>10 RISCHIO FUMO</b>			<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>				
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
10.01	Sono state definite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica, nominati gli agenti accertatori abilitati ad emettere sanzioni?	Organizzare il controllo del divieto di fumare in ogni locale della scuola compresa la nomina degli agenti accertatori e la predisposizione degli strumenti per le sanzioni.		1	3	3	
10.02	Sono stati affissi in tutti i locali della Scuola appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano il divieto di fumare?	Collocare in tutti i locali ben visibili cartelli di divieto conformi ai modelli contenuti nel D.P.C.M. 23.12.2003		1	2	2	

## 6 RISCHI ATTREZZATURE DI LAVORO

La presente sezione intende mettere in evidenza i rischi trasmissibili dalle attrezzature di lavoro utilizzate dai lavoratori nelle varie mansioni, all'interno dei luoghi di lavoro

### 6.1 FOTOCOPIATORE, STAMPANTI, FAX, ECC.

Attrezzatura di lavoro	
/	Fotocopiatore, stampanti, fax, ecc..
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD) Misure di prevenzione e protezione
Durante la sostituzione del toner, vi è la possibilità di venire a contatto con le polveri dello stesso. Tale rischio può concretizzarsi anche per le persone che si trovano occasionalmente nelle vicinanze, durante la suddetta operazione.	3 (3x1) ➤ Per gli operatori che utilizzano questo tipo di attrezzature è previsto l'utilizzo di guanti in lattice durante la sostituzione del toner, salvo riconosciuti casi di allergie (in quel caso saranno disponibili guanti ipoallergenici)
Durante l'uso delle attrezzature sono possibili contatti diretti con parti in tensione, ad esempio nel caso di danneggiamenti all'isolamento del cavo di alimentazione o degli altri componenti elettrici.	3 (1x3) ➤ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente ogni danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie
Durante la stampa e/o la fotocopiatura, vi è il rischio di esposizione a prodotti di pirolisi.	2 (2x1) ➤ È prevista una frequente ventilazione naturale dei locali di lavoro, da effettuarsi durante ogni prolungato utilizzo delle attrezzature
D.P.I.	

#### FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX

<p>Il piano di appoggio sul quale vengono posizionate fotocopiatrici e fax dev'essere stabile e di dimensioni sufficienti a permettere il posizionamento delle macchine, in modo tale da non poter causare rischio di ribaltamento delle macchine.</p> <p>Le macchine dovranno essere posizionate in modo da consentire all'utilizzatore una postura corretta.</p>	
--	--

#### TONER

<p>I toner vengono quindi classificati nella categoria delle polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta (GBS).</p>	
--	---

## 6.2 ATTREZZI MANUALI D'USO COMUNE

Attrezzatura di lavoro							
	Attrezzi manuali d'uso comune in ufficio (cutter, forbici, levapunti, taglierina, ecc.)						
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione					
L'uso improprio o vietato degli attrezzi manuali può determinare dei rischi per la sicurezza	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, all'informazione e all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigge l'obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti alle attrezzature di lavoro</li> </ul>					
Durante l'uso di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, ecc.) l'addetto risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori.	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il rischio di piccoli infortuni è riducibile con la sola condotta prudente dell'operatore, il quale, consapevole dei pericoli, utilizzerà gli attrezzi con la dovuta cautela. Le corrette modalità operative degli attrezzi manuali saranno esplicitate in una specifica procedura di sicurezza</li> <li>➤ Vigge il divieto di manomettere e/o rimuovere i dispositivi di protezione esistenti (ad esempio la protezione della lama della taglierina)</li> </ul>					
D.P.I.							

## 6.3 VIDEOTERMINALI

Attrezzatura di lavoro							
/	Videoterminale						
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione					
L'uso prolungato del Videoterminale può dar luogo (soggettivamente) a diversi gradi di affaticamento visivo.	2(2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nei periodi di pausa dal lavoro, l'operatore non dovrà stazionare ancora presso il VDT, ma eseguirà dei semplici esercizi con gli occhi, finalizzati al rilassamento visivo</li> <li>➤ È prevista la sorveglianza sanitaria per gli operatori individuati come "videoterminalisti", con periodicità variabile delle visite mediche stabilita dal Medico competente</li> </ul>					

<p>Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato delle attrezzature munite di Videoterminali o da rotture improvvise</p>	<p>2 (2x1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione e all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè l'obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti delle attrezzature</li> </ul>
<p>L'uso prolungato del Videoterminale, specie se l'operatore non assume posture adeguate o non organizza in maniera ergonomica la postazione di lavoro, determina (soggettivamente) disturbi muscolo-scheletrici.</p>	<p>2(2x1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'operatore, edotto dei rischi per la sua salute durante l'uso dei Videoterminali, dovrà: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolare l'altezza della sedia in posizione ottimale;</li> <li>- mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo schienale (regolabile in inclinazione) della sedia;</li> <li>- mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro;</li> <li>- in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente l'operatività ed effettuare qualche esercizio di stretching</li> </ul> </li> </ul>
<p>Durante l'uso del Videoterminale (e degli accessori collegati) sono possibili contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di guasti d'isolamento e, meno probabili, contatti accidentali con parti attive (ad esempio nel caso di danneggiamento dell'isolamento del cavo di alimentazione).</p>	<p>6 (2x3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente ogni danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie.</li> <li>➤ Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti il Videoterminale (ed alcuni suoi accessori, tranne quelli in doppio isolamento) sono collegati all'impianto di terra che viene periodicamente verificato</li> </ul>
<p>D.P.I.</p>		

Si riportano le indicazioni per una corretta postazione di lavoro al videoterminale:

**PIANO DI LAVORO**

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):

Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard;


L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.

Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

**PIANO DI LAVORO**



**SEDILE DI LAVORO**

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l'assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.


Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore ed è dotato di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.

Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.

**SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI**



**SCHERMO**

La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi

L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità

La brillantezza e/o il contrasto di luminosità tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali

Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.

Il lavoratore addetto potrà: in caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le impostazioni del sistema operativo.



**TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO**

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.

La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione



facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.

Il lavoratore addetto potrà:

In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere l'acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici.



**COMPUTER PORTATILI**

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.



**6.4 STRUMENTI MUSICALI VARI**

Attrezzatura di lavoro							
/		STRUMENTI MUSICALI VARI					
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione					
Durante l'uso delle attrezzature sono possibili contatti diretti con parti in tensione, ad esempio nel caso di danneggiamenti all'isolamento del cavo di alimentazione o degli altri componenti elettrici.	3 (1x3)	➤ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente ogni danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie					
Dolori muscolari o articolari.	2 (2x1)	➤ In caso di attività protratte per lungo tempo, i lavoratori sono autorizzati ad effettuare pause più frequenti per potersi riposare.					
Esposizione al rumore	2 (2x1)	➤ Impiego di otoprotettori se previsti da successiva indagine fonometrica.					
Inalazione di sostanze aerodisperse, durante l'impiego di olio lubrificante e spray antiossidante per la pulizia dei strumenti musicali	2 (2x1)	➤ Utilizzo di maschera facciale.					
Pericolo per la sicurezza a causa delle sostanze chimiche infiammabili utilizzate per la pulizia degli strumenti. (Es. Alcool)	4 (2x2)	➤ Sostituire le sostanze con altre non infiammabili.					
Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato delle attrezzature munite di Videoterminali o da rotture improvvise	2 (2x1)	➤ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione e all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè l'obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti delle attrezzature					
D.P.I.							

## 6.5 SCALA PORTATILE DOPPIA

Attrezzatura di lavoro							
	SCALA PORTATILE DOPPIA						
<i>Rischi inerenti l'operatività</i>	<i>R (PxD)</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>					
Caduta dall'alto	3(1X3)	<p>Devono essere conformi alla norma UNI EN 131.</p> <p>Utilizzare scale pieghevoli doppie; le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure. in particolare su pavimenti sdruciolevoli;</p> <p>Utilizzare scarpe chiuse con suola antisdruciole al fine di evitare di inciampare e scivolare sui pioli della scala.</p> <p>Corretto utilizzo della scala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al suolo;</li> <li>• Durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino in particolare in discesa;</li> <li>• Mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno, per evitare il ribaltamento della scala pieghevole;</li> <li>• Prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala;</li> <li>• Assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta accidentale; prestare attenzione quando s'impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdruciolevole;</li> <li>• Per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona;</li> <li>• Prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in prossimità di un gradino.</li> </ul>					
D.P.I.							

## 6.6 ATTREZZI MANUALI VARI (ES. SCOPE, MOCIO, SECCHI, ECC.)

Attrezzatura di lavoro							
/	ATTREZZI MANUALI VARI (ES. SCOPE, mocio, secchi, ecc.)						
<i>Rischi inerenti l'operatività</i>	<i>R (PxD)</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>					
Inalazione di polveri durante l'utilizzo delle scope, panni ed ecc.	4 (2x2)	<p>Se in locali chiusi, mantenere aerato il locale,</p> <p>Se utilizzati per la pulizia dell'area esterna, fare attenzione al passaggio delle persone.</p>					
Dolori muscolari o articolari. Specie nelle attività protratte per lungo tempo	2 (2x1)	<p>In caso di attività protratte per lungo tempo, i lavoratori sono autorizzati ad effettuare pause più frequenti per potersi riposare</p>					
Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato dell'attrezzatura o da rotture improvvise	2 (2x1)	<p>Formazione ed informazione specifica dei lavoratori.</p> <p>In caso di eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti, i lavoratori dovranno darne immediata segnalazione al preposto.</p>					
D.P.I.							

## 7 VALUTAZIONE DEI RISCHI NORMATI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi così detti Normati; si rimanda alla Sezione 2.6 per le diverse metodologie di valutazione.

Eventuali metodologie specifiche di valutazione saranno riportate di volta in volta nella sezione di valutazione.

### 7.1 INCENDIO

La nuova sede di **Palazzo Foscari** del **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”** è in possesso di regolare autorizzazione antincendio per le seguenti attività soggette di cui al D.P.R. 151/2011:

- Attività 67.2.B – Scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 150 e fino a 300 persone presenti.
- Attività 72.1.C - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio è stata presentata in data 18/11/2024 ed è pertanto valida fino al 17/11/2029.

Prima di tale scadenza dovrà essere rinnovata l'autorizzazione.

In caso di modifiche dovranno essere applicate le procedure previste dalla normativa vigente.

#### Affollamento

Come da istanza autorizzativa antincendio, l'affollamento massimo complessivo dell'edificio è pari a:

tipologia occupanti	n.
Allievi (n. di posti)	165
docenti	32
personale non docente	2
<b>totale occupanti</b>	<b>199</b>

La densità di affollamento sarà inferiore a 0,4 persone/mq.

Si riportano gli affollamenti massimi di ciascun piano:

Piano	destinazione	n. studenti	n. docenti	sala riunione	n. non docente	totale affollamento	superfici e utile comparto	densità affollamento
INTERRATO	SALA REGISTRAZIONE	18	4			22	104,41	0,21
TERRA	SALA PROFESSORI		16			24	117,18	0,20
	SALA STUDENTI	8						
AMMEZZATO	AULE	21	4			25	185,81	0,13
PRIMO	AULE	65	12			77	534,32	0,14
SECONDO	AULE	53	12	10		75	607,88	0,12
TERZO	DEPOSITO STRUMENTI MUSICALI				2	2	81,88	0,02

Nei locali destinati ad attività didattica è essere affissa segnaletica indicante il massimo affollamento consentito.

#### Aree - Zone critiche

Nell'attività sono presenti dei locali classificati TT ovvero locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Per tali locali, generalmente locali tecnici destinati alle apparecchiature e/o macchinari impiantistici, le strutture di compartimentazione saranno in classe REI/EI 60.

Luoghi a rischio	Ubicazione	Note
LOCALE TECNICO	Piano Interrato	Presente QE generale, centrale impianti IRAI, EVAC e spazi calmi. Compartimentazione e porte EI 60.
SALA REGISTRAZIONE - REGIA	Piano Interrato	Presenti apparecchiature elettriche/elettroniche. Compartimentazione e porte EI 60.
MAGAZZINO	Piano Primo	Allo stato attuale non utilizzato come magazzino. Compartimentazione e porte EI 60.

#### CLASSIFICAZIONE RISCHIO INCENDIO

Per la valutazione del rischio incendio fare riferimento all'istanza autorizzativa antincendio e alla relativa valutazione progetto.

Si riportano di seguito i profili di rischio definiti nella progettazione, riferiti al D.M. 03/08/2015.

$R_{vita}$	$\delta$ Occupanti	$\delta\alpha$
<b>A2</b>	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	300 Media
$R_{beni}$	Opera da costruzione vincolata	Opera da costruzione strategica
<b>2</b>	SI	NO
$R_{ambiente}$	Rischio ambiente	
<b>NO</b>	Non significativo	

Considerando quanto sopra, l'attività risulta classificabile come:

**LUOGO DI LAVORO A NON BASSO RISCHIO DI INCENDIO.**

Misure di prevenzione e protezione	
Misure attuate	Misure da attuare
Pratica autorizzativa antincendio secondo il D.P.R. 151/11 (valutazione progetto + SCIA).	Effettuare le prove di evacuazione ogni anno.
Piano di emergenza ed evacuazione e le planimetrie;	Nominare e formare un adeguato numero di addetti per la gestione delle emergenze incendio e primo soccorso.
Vige il divieto di fumo all'interno degli ambienti di lavoro.	Mantenere l'ordine e la pulizia in tutti gli ambienti di lavoro.
Presenti presidi antincendio adeguati in numero	Con cadenza biennale far effettuare le verifiche

<b>Misure di prevenzione e protezione</b>	
Misure attuate	Misure da attuare
e alle classi di incendio con controllo semestrale.	periodiche dell'impianto di messa da terra da un Organismo Abilitato.
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di terra.	

## 7.2 ATMOSFERE ESPLOSIVE

Dall'analisi degli ambienti di lavoro, del processo e delle sostanze ed attrezzature impiegate, e a seguito delle valutazioni su citate si può pertanto definire tale rischio assente o irrilevante.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (Px D)
PALAZZO FOSCARINI	X				

## 7.3 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)

L'attività dei coadiutori e dei docenti può prevedere il sollevamento e trasporto di carichi > di 3 kg o attività di traino/spinta, seppur in maniera non continuativa. Trattasi di sollevamenti e spostamenti di sedie, tavoli, attrezzatura, strumenti musicali.

La valutazione eseguita con il metodo Niosh considerando il peso di strumenti fino a 20 kg, da i seguenti indici di rischio: IS Uomini: 0,64 IS Donne: 0,80

Considerato l'indice di sollevamento, il peso limite raccomandato per gli uomini: 15,7, per le donne è 12,60.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (Px D)
02 COADIUTORI		X	2	3	6
03 DOCENTI					

<b>Misure di prevenzione e protezione</b>	
Misure attuate	Misure da attuare
Sorveglianza sanitaria.	Informazione/formazione/addestramento dei lavoratori sulle corrette modalità di movimentazione manuale dei carichi e sulle misure di prevenzione.
	Rispettare sempre i valori massimi di carico previsti dalla normativa: - Uomini 20-45 – 25 kg - Uomini < 20 e > 45 anni – 20 kg Per le donne 5 Kg in meno. Per carichi superiori richiedere il supporto di un secondo operatore o impiegare ausili per il sollevamento.

### Indicazioni per il corretto sollevamento e movimentazione dei carichi:

#### Prima del sollevamento

esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso;

controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, se è fragile, ingombrante, difficile da afferrare,

assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento;  
organizzare le attività in maniera da turnare le attività di movimentazione da svolgere con i colleghi, nell'arco della giornata;  
organizzare i passaggi e le postazioni di prelievo e deposito dei materiali in maniera da rendere agevoli e sicuri i movimenti da compiere;  
prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la stabilità;  
eliminare eventuali ostacoli presenti a terra prima di eseguire attività di movimentazione;  
provvedere a bonificare subito eventuali spanti di materiale, liquidi e quant'altro a terra.

Durante il sollevamento/spostamento

fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena;  
la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione eretta;  
fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l'oggetto;  
tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate;  
evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;  
evitare movimenti bruschi;  
accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;  
accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.

**7.4 ESPOSIZIONE AI VIDEOTERMINALI (VDT)**

Le mansioni di coadiutore e docente non prevede, per lo svolgimento delle attività lavorative, l'utilizzo del videoterminale in modo continuativo e/o sistematico. È possibile, comunque, l'utilizzo del computer in ogni caso per un tempo inferiore 20 ore/settimanali.

Non si configura pertanto l'inquadramento come "videoterminalista".

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

<b>Misure di prevenzione e protezione</b>	
Misure attuate	Misure da attuare
	Nell'utilizzo del computer è consigliato comunque rispettare requisiti previsti all'Allegato XXXIV del d.lgs. 81/2008; nel caso di predisposizione di posti di lavoro con il videoterminale è obbligatorio rispettare i requisiti previsti nell'allegato suddetto.

**7.5 RUMORE**

Scopo della Valutazione del Rischio all'esposizione al Rumore è individuare le possibili sorgenti di rumore, conoscere il livello di rumorosità esistente negli ambienti di lavoro e identificare i lavoratori con un livello di esposizione personale superiore al valore di soglia 80 dB(A), superiore al valore superiore di azione 85 dB(A), o superiore al valore limite 87 dB(A), per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione previste dal Capo II, Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Si può ragionevolmente supporre che il rischio rumore sia assente per i COADIUTORI, non si può invece escludere il rischio per la mansione di DOCENTI, in particolare per l'insegnamento degli strumenti musicali e canto. L'attività prevede per alcuni docenti esercitazioni dove gli strumenti usati comportano dei livelli sonori che dalla letteratura possono comportare un livello di rumore anche elevato.

Per la valutazione del rischio rumore il riferimento è la “Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012”.

Di fondamentale importanza, oltre ai livelli sonori degli strumenti musicali, sono le caratteristiche delle aule. La maggior parte dei docenti, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, lamentano problematiche principalmente dovute all’eccessivo riverbero degli ambienti e da un isolamento insufficiente delle aule didattiche. A tal proposito è importante sottolineare che il Conservatorio si è attivato per verificare i requisiti delle aule.

Agli atti risulta l’Analisi della riverberazione dell’Ing. Roberto Furlan datata 5 dicembre 2024 che sostanzialmente conclude che le rilevazioni hanno consentito di verificare la rispondenza delle aule esaminate ai requisiti di riverberazione indicati dal Conservatorio in fase progettuale e raccomandati dalla letteratura.

Successivamente il Conservatorio ha incaricato, seppur in via informale, il Maestro Conto Angelo docente di Acustica Musicale, di effettuare un approfondimento rispetto a:

- 1) riverberazioni
- 2) isolamento acustico delle aule.

1) Dalle misurazioni effettuate si ricava che i tempi di riverberazioni si discostano da quelli raccomandati in letteratura, per la correzione nella relazione si suggerisce:

- Introduzione di arredi (tappeti, sedie, piccoli mobili)
- Misura della risposta all’impulso e conseguente progettazione della correzione acustica con la determinazione delle superfici di assorbimento necessarie e la quantificazione degli assorbitori a bassa frequenza (bass trap) ove necessario. I pannelli proposti (Caimi Mitesco Wall) possono provvedere alla correzione acustica nella maggior parte dei casi, a condizione di essere disposti in quantità corretta e alla corretta distanza dalle pareti.

2) Per l’isolamento acustico dei locali nella relazione si rileva che le pareti divisorie delle aule non corrispondono ai valori indicati in letteratura, e la problematica è accentuata in condizioni di alta potenza sonora. Le misure di miglioramento consistono nell’applicazione di pannelli su entrambi i lati e l’applicazione di una chiusura mobile nella parte inferiore delle porte che andrebbe a isolare parzialmente i rumori provenienti dal corridoio.

E’ necessario ricordare che gli arredi e pannelli devono rispettare i requisiti antincendio, quindi devono essere di CLASSE A (1M se imbottiti).

In questa fase, oltre alle considerazioni sin qui fatte sui locali, per la valutazione rischio rumore si fa riferimento alle “Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative” ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i; si riportano qui sotto i livelli sonori di alcune attività legate alla musica:

Tabella 1-A. Livelli sonori di alcune attività legate alla musica

Tipologia di sorgente	Livello di pressione sonora ponderata A
Esercitazione normale al pianoforte a 1 m	60 ÷ 80 dB
Pianoforte fortissimo	92 ÷ 95 dB
Cantante a distanza di 1 m	80 ÷ 100 dB
Musica da camera in una sala di piccole dimensioni	75 ÷ 85 dB
Artista a centro palco concerto live	80 ÷ 100 dB
Batterista	90 ÷ 100 dB
Chitarra elettrica (amplificatore sul palco)	95 ÷ 100 dB
DJ	95 ÷ 105 dB
Personale di servizio sotto palco	100 ÷ 105 dB
Regia audio/video	80 ÷ 95 dB
Cameraman e addetto alla movimentazione camera ripresa	80 ÷ 95 dB
Mixer palco /sala	90 ÷ 100 dB
Disco Bar	85 ÷ 95 dB

Tabella 1-B. Livelli sonori specifici per i teatri lirici

STRUMENTO	Esercitazione individuale Leq dB(A)	Prove Concerti Leq dB(A)	Esposizione complessiva Leq dB(A)	Lezione di Musica (*) Leq dB(A)
Violino	90	90	89	84
Viola	90	89	89	83
Violoncello	84	87	87	79
Contrabbasso	81	87	85	75
Arpa	87	91	89	81
Clarinetto	92	91	92	87
Oboe	85	88	86	83
Fagotto	87	90	89	83
Flauto	91	91	93	85
Corno	93	92	92	89
Tromba	93	92	94	91
Trombone	96	96	95	91
Tuba	93	91	92	90
Batteria	93	89	91	89

La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel caso di operatori che utilizzano dispositivi auricolari ricetrasmittenti, la cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende dall'emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull'orecchio o all'interno di esso, può essere necessario ricorrere alle metodologie di misura indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-1:2006 e UNI EN ISO 11904-2:2005.

Vista l'estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, la Linea Guida raccomanda di ricorrere all'art. 191, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione ( $L_{EX} \geq 85 \text{ dB(A)}$  e/o  $L_{Cpicco} \geq 137 \text{ dB(C)}$ ), limitandosi a misurare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A supporto di quest'ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010.

In attesa delle misurazioni fonometriche si riporta una valutazione con la matrice P X D e alcune misure di prevenzione da adottare, in aggiunta di quelle ambientali sopra riportate.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
03 DOCENTI		X	3	3	<b>9</b>

**Misure di prevenzione e protezione**

Utilizzare idonei DPI di protezione dell'udito quando in presenza di livelli sonori > 85 dB(A) secondo le tabelle 1-A e 1-B. E' consigliabile la scelta di inserti auricolari speciali con attenuazione uniforme di tutte le frequenze; ciò consente di sentire la musica con le caratteristiche del suono naturale. Si tratta di inserti in silicone, disponibili in versione a flangia standard o personalizzati e dotati di un diaframma intercambiabile, previsti per diversi livelli di attenuazione.

Usare dispositivi di riduzione del suono, come ad esempio sordine per tromba, violino, pianoforte, ecc..



Misure di prevenzione e protezione	
Utilizzare schermi acustici trasparenti ed assorbenti dove possibile	
Sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria.	

## 7.6 VIBRAZIONI

Non sono utilizzati utensili che comportano l'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio, ne' al corpo intero, pertanto il rischio vibrazioni non è presente.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

## 7.7 CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sono presenti ed utilizzati computer, attrezzature da ufficio, cellulari, apparati luminosi; tutti i dispositivi rientrano nell'elenco delle attrezzature per le quali il rischio relativo ai campi elettromagnetici è "giustificabile".

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

## 7.8 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI E NATURALI

Sono presenti ed utilizzati computer ed apparecchi di illuminazione standard; tali attrezzature rientrano nell'elenco delle sorgenti per le quali il rischio da esposizione a radiazioni ottiche è "giustificabile".

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

## 7.9 AGENTI CHIMICI

I lavoratori con mansione di COADIUTORE durante l'attività di pulizia dei locali utilizzano sostanze chimiche quali disinfettanti, detergenti, ecc.. .

I lavoratori con mansione di DOCENTE potrebbero utilizzare alcuni prodotti per la pulizia degli strumenti quali alcool o similari.

Per i prodotti utilizzati è necessario riferirsi a quanto riportato nelle schede dati di sicurezza sui rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Considerato l'uso di normali prodotti per la pulizia, le piccole quantità in deposito, le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare, si può ragionevolmente affermare che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di prevenzione attuate e da attuare sono sufficienti a ridurre il rischio. La natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI		X			<b>BASSO per la sicurezza IRRILEVANTE per la salute*</b>
03 DOCENTI		X			

\* La valutazione del rischio è ponderata considerando le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI utilizzati.

<b>Misure di prevenzione e protezione</b>	
Misure attuate	Misure da attuare
I prodotti sono conservati nella loro confezione originale sigillata, in ambiente aerato e asciutto.	Mettere a disposizione dei lavoratori le Schede dati di sicurezza di tutte le sostanze chimiche.
È vietato mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo dei prodotti chimici.	Provvedere ad idonea formazione e informazione dei lavoratori sul rischio chimico.
Vengono usati DPI previsti dalle schede dati di sicurezza per le diverse sostanze chimiche.	Lavaggio immediato ed abbondante con acqua in caso di contatto accidentale.
	Prestare attenzione alle modalità di stoccaggio delle sostanze chimiche: lontane da fonti di calore, da quadri elettrici e comunque secondo quanto indicato nelle Schede Dati di Sicurezza.

## 7.10 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Considerata l'attività e li ambienti di lavoro il rischio non è presente

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

## 7.11 AMIANTO

Rischio non presente negli ambienti di lavoro

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)

02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

### 7.12 AGENTI BIOLOGICI

I lavoratori con mansioni di COADIUTORE durante le pulizie possono entrare in contatto con batteri/virus in particolare nelle attività di pulizia dei servizi igienici.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI		X	2	2	4
03 DOCENTI	X				

Misure di prevenzione e protezione	
Misure attuate	Misure da attuare
Durante le lavorazioni gli addetti utilizzano i necessari DPI (guanti, calzature).	Chiamare il 118 immediatamente in caso di patologie allergiche.
È a disposizione dei lavoratori la cassetta di primo soccorso.	Sorveglianza sanitaria con obbligo di vaccinazioni come da protocollo sanitario.

### 7.13 STRESS LAVORO CORRELATO

Non è possibile escludere il rischio stress lavoro correlato. In particolare, per l'attività svolta dai lavoratori le possibili fonti di rischio sono rappresentate dal contatto con l'utenza, dalla tipologia di attività svolta e da eventuali picchi di lavoro.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI		X	2	2	4
03 DOCENTI		X	2	2	4

Misure di prevenzione e protezione	
Misure attuate	Misure da attuare
	Effettuare la valutazione specifica del rischio per tutte le mansioni individuate. Nel frattempo monitorare eventuali situazioni di disagio lavorativo/stress lavoro-correlato.

#### 7.14 LAVORATRICI MADRI (GESTANTI E PUERPERE)

Si riportano di seguito le valutazioni dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento suddivise per mansione.

MANSIONE:	COADIUTORE	
Identificazione dei fattori di rischio per la salute o la sicurezza	Misure di prevenzione e protezione relative ai periodi di gestazione <i>[Rif. D.Lgs. 151/01]</i>	Misure di prevenzione e protezione nel periodo di allattamento <i>[Rif. D.Lgs. 151/01]</i>
RISCHIO CHIMICO Uso prodotti pericolosi per la salute	<input checked="" type="checkbox"/> Astensione dal lavoro nel periodo di gestazione [All. C lett. A punto 3 - All. A lett. C – All. B]	<input checked="" type="checkbox"/> Astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto [All. C lett. A punto 3 - All. A lett. C – All. B]
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Secchi, faldoni, scatoloni, ecc.	<input checked="" type="checkbox"/> Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg [All. A lett. F - All. C lett. A punto 1b]	<input checked="" type="checkbox"/> Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg [All. A lett. F - All. C lett. A punto 1b]
UTILIZZO DI SCALE PORTATILI	<input checked="" type="checkbox"/> Divieto di utilizzo di scale portatili [All. A lett. E]	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna limitazione
ESITO VALUTAZIONE	Mansione <b>INCOMPATIBILE</b> con la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. <i>Salvo diversa indicazione da parte del Medico Competente.</i>	
Misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di gravidanza	<p>In caso di gravidanza, non essendo possibile in relazione all'organizzazione della scuola lo spostamento di mansione, verranno attivate le procedure, tramite la Direzione Territoriale del Lavoro, per il congedo anticipato di maternità causa rischi lavorativi.</p> <p>Si richiama la necessità di comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza, sia a voce sia tramite certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto), al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.</p> <p>Considerato che vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui la lavoratrice può non essere consapevole del suo stato di gravidanza, la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.</p> <p>In caso anche di sospetta gravidanza evitare di utilizzare sostanze chimiche pericolose e le scale e di sollevare carichi troppo pesanti.</p>	

MANSIONE:	DOCENTE	
Identificazione dei fattori di rischio per la salute o la sicurezza	Misure di prevenzione e protezione relative ai periodi di gestazione <i>[Rif. D.Lgs. 151/01]</i>	Misure di prevenzione e protezione nel periodo di allattamento <i>[Rif. D.Lgs. 151/01]</i>
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Faldoni, scatoloni, ecc.	<input checked="" type="checkbox"/> Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg [All. A lett. F - All. C lett. A punto 1b]	<input checked="" type="checkbox"/> Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg [All. A lett. F - All. C lett. A punto 1b]
ESITO VALUTAZIONE	La mansione è <b>COMPATIBILE</b> con la gravidanza purché non vengano movimentati carichi superiori a 3 Kg. <u>Salvo diversa indicazione da parte del Medico Competente.</u>	
Misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di gravidanza	<p>Si richiama la necessità di comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza, sia a voce sia tramite certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto), al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.</p> <p>Considerato che vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui la lavoratrice può non essere consapevole del suo stato di gravidanza, la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.</p> <p>In caso anche di sospetta gravidanza evitare di sollevare carichi troppo pesanti.</p>	

### 7.15 LAVORO NOTTURNO

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

### 7.16 DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ E PROVENIENZA DA PAESI STRANIERI

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (PxD)
02 COADIUTORI	X				
03 DOCENTI	X				

### 7.17 RISCHIO SISMICO

Premesso che il pericolo di sisma è presente in tutti gli edifici e che non vi è più alcuna zona del territorio nazionale definita "non a rischio", è onere a capo del Datore di Lavoro valutare il rischio sismico.

Il rischio sismico di un edificio indica la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione; è funzione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione.

Esistono diverse metodologie per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, alcune delle quali si rifanno a giudizio di esperti, anche attraverso l'utilizzo di schede di controllo, altri, più approfonditi e dettagliati, di approccio essenzialmente meccanico/analitico.

Per una valutazione accurata del rischio sismico di un edificio non è sufficiente valutare la vulnerabilità delle strutture portanti ma devono essere considerati anche gli elementi non strutturali, gli arredi e gli impianti.

I metodi analitici sono fondati su calcoli numerici che rappresentano il comportamento sismico delle costruzioni e permettono di stabilire se l'edificio è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto. L'obbligo dell'utilizzo di tali metodologie è vigente dal momento dell'entrata in vigore delle NTC 2008, solamente per gli edifici di nuova costruzione. L'adeguamento degli edifici esistenti è previsto solo in alcuni casi specifici, tra i quali troviamo:

- Riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti a causa di condizioni ambientali (sisma, neve, vento e temperatura);
- Significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali;
- Azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni);
- Deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- Provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- Cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parte di essa, con variazione significativa dei carichi verticali e/o della classe d'uso della costruzione;
- Interventi non dichiaratamente strutturali, qualora interagiscano con elementi strutturali, riducendone la capacità o modificandone la rigidità;
- Interventi di sopraelevazione, ampliamento mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione, variazioni di classe e di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10% ovvero opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Nelle ipotesi non previste dai precedenti punti non è quindi necessario alcun intervento strutturale di adeguamento; ciò non esonera però dall'obbligo della valutazione del rischio sismico e la definizione delle misure da attuare. In tal caso la valutazione della sicurezza prevista dalle NTC 2008 risulta molto onerosa ed al momento è obbligatoria solo per alcune tipologie di edifici. Il ricorso al metodo di valutazione secondo giudizio esperto e mediante il controllo di alcuni parametri di seguito definiti appare idoneo per il caso in esame per procedere ad un'adeguata valutazione della vulnerabilità sismica nonché a progettare gli eventuali interventi di miglioramento. Il metodo utilizzato è suddiviso in tre distinte fasi:

- **Esame dati e documenti di progetto:** anno di costruzione (pre/post classificazione sismica), progetto strutturale (schema resistenti, materiali, norme di riferimento, dettagli costruttivi, ecc.), certificazioni varie (agibilità, collaudo statico, conformità sismica..), varianti sostanziali e non sostanziali e certificazioni relative;
- **Rilievo geometrico:** rilievo geometrico strutturale e individuazione delle modifiche effettuate nel tempo, rilievo dei dettagli costruttivi (collegamenti...), rilievo degli elementi non strutturali rilevanti ai fini della sicurezza (controsoffitti, arredi, scaffalature, cornicioni, balconi,...), rilievo degli impianti e dei materiali utilizzati;
- **Rilievo stato fessurativo – degrado – vulnerabilità:** rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado, rilievo di vulnerabilità strutturali, rilievo di vulnerabilità non strutturali rilevanti.

La valutazione conseguente alle 3 fasi sopradescritte deve portare ad un'individuazione del livello rischio che verrà effettuata secondo la seguente tabella.

<b>RISCHIO BASSO</b>	Anno di costruzione recente o post-classificazione sismica
	Interventi di consolidamento sismico (miglioramento o adeguamento) recenti
	Documentazione di progetto completa
	Stato di conservazione dell'edificio buono

<b>RISCHIO MEDIO</b>	Anno di costruzione pre-classificazione sismica
	Interventi di manutenzione (riparazione locale) recenti
	Documentazione di progetto incompleta
	Stato di conservazione dell'edificio sufficiente o discreto
<b>RISCHIO ELEVATO</b>	Anno di costruzione pre-classificazione sismica
	Documentazione di progetto assente
	Stato di conservazione dell'edificio mediocre
	Nessun intervento di manutenzione recente

Per l'edificio, considerando che:

- Anno di costruzione recente o post-classificazione sismica
- Interventi di consolidamento sismico (miglioramento o adeguamento) recenti
- Stato di conservazione dell'edificio buono

è ragionevole assumere il seguente rischio sismico:

**RISCHIO BASSO**

Misure attuate	Misure da attuare
	Richiedere alla proprietà la documentazione di progetto e il collaudo statico dove si evinca che è stata effettuata la verifica tecnica per stabilire il grado di sicurezza nel caso di evento sismico di tutti gli edifici, da parte di tecnico abilitato, così come previsto dal OPCM 3274/2003.

**VALUTAZIONE ELEMENTI NON STRUTTURALI**

La valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali viene fatta attraverso la check-list seguente, la quale riprende i punti riportati nel documento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole".

(NA- Non applicabile, ovvero la valutazione non è stata possibile)

<b>Soffitti, controsoffitti ed elementi appesi ai solai</b>	SI	NO	NA	Note
I soffitti intonacati mostrano segni di degrado o di cedimento dell'intonaco?		X		
I controsoffitti sono realizzati con materiale pesante e fragile?		X		
I pendini che sostengono i controsoffitti appaiono idonei a sostenere i relativi carichi e in buono stato di conservazione?			X	Non è stato possibile determinarlo.
I pendini che sostengono le apparecchiature di illuminazione o di altro tipo (o eventuali tubazioni) appaiono idonei a sostenere i relativi carichi e in buono stato di conservazione?			X	Non è stato possibile determinarlo.
I controsoffitti a cui sono direttamente collegate apparecchiature di illuminazione o di altro tipo appaiono idonei a sostenere i relativi carichi ed in buono stato di conservazione?			X	Non è stato possibile determinarlo.

<b>Parapetti ed altri aggetti verticali ed orizzontali</b>	SI	NO	NA	Note
I parapetti sono in buono stato di conservazione?	X			
Cornicioni e cornici in muratura, parapetti, insegne ed altri elementi aggettanti esterni appaiono efficacemente ancorati alla struttura?	X			
I camini snelli in muratura sono ancorati ai solai ed al tetto e in buone condizioni?			X	

**DVR – Sede PALAZZO FOSCARINI**

Rivestimenti, pensiline ed altri elementi fissati al di sopra dell'uscita dall'edificio sono ben ancorati al sistema strutturale?	X			
Le insegne interne, le segnalazioni di emergenza e le lampade di emergenza sono ben ancorate?	X			

<b>Partizioni interne e tamponature</b>	SI	NO	NA	Note
Le partizioni interne e le tamponature in laterizio appaiono ben connesse alla cornice strutturale e non mostrano segni di ribaltamento incipiente?	X			
Le partizioni che vanno dal pavimento fino al di sotto di un controsoffitto sono dotate di dispositivi di ritegno per evitarne il ribaltamento?				Non è stato possibile determinarlo.

<b>Rivestimenti ed infissi</b>	SI	NO	NA	Note
I rivestimenti esterni sono incollati o ancorati efficacemente alle pareti?			X	
Sono visibili fessure o danneggiamenti negli elementi di rivestimento o venature indebolite nei pannelli in pietra come indizio di una possibile rottura che possa determinarne il distacco e la caduta?		X		
Infissi e vetrate sono in buono stato di manutenzione ed efficacemente collegati alla parete?	X			

<b>Elementi di arredo e apparecchiature</b>	SI	NO	NA	Note
Armadi e scaffali alti e snelli sono ancorati al pavimento o alla parete?			X	
È presente materiale in condizioni di appoggio precario negli scaffali/armadi o nei sopralchi?		X		
Le apparecchiature appaiono adeguatamente ancorate alla struttura?	X			
Nessuna parte di importanti apparecchiature sporge dalla struttura senza essere controventata? (es. unità trattamento aria)			X	
I contenitori di gas in pressione sono vincolati in modo da non ribaltarsi?			X	
Le sostanze chimiche pericolose contenute in recipienti fragili sono conservate in modo da non cadere accidentalmente?	X			

<b>Impianti</b>	SI	NO	NA	Note
Gli elementi di sostegno delle tubature del sistema antincendio appaiono adeguatamente ancorati?	X			
Le tubature del gas e di altri combustibili appaiono adeguatamente ancorate?			X	
Vi sono tubazioni sostenute da altre tubazioni o da altri elementi non strutturali?		X		

<b>Fonti di rischio</b>	<b>Descrizione del rischio</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R</b>	
Degrado dell'intonaco	Caduta dell'intonaco/cedimenti	2	2	4	
Controsoffitti	Caduta del controsoffitto	2	2	4	
Lampade/apparecchi di illuminazione ancorati al controsoffitto	Caduta di lampade o altre apparecchiature collegate al controsoffitto	2	2	4	
Parapetti ed altri aggetti verticali/orizzontali	Caduta di parti di parapetti, insegne, rivestimenti, lampade di emergenza	2	2	4	
Armadi e scaffali snelli (H/B > 5)	Pericolo di caduta/ribaltamento degli armadi/scaffali in occasione di scosse di terremoto anche lievi				Non presenti nel sopralluogo
Materiale in condizioni di appoggio precario	Possibilità di caduta del materiale in occasione di scosse di terremoto anche lievi				Non presenti nel sopralluogo

<b>Misure attuate</b>	<b>Misure da attuare</b>
-----------------------	--------------------------

	Richiedere la documentazione di progetto per verificare la stabilità di tutti gli elementi pericolosi quali controsoffitti, intonaci ed eventuali materiali ancorati
	Mantenere in buono stato di conservazione parapetti e aggetti verticali/orizzontali
	Ancorare adeguatamente tutti gli armadi/scaffali snelli (H/B > 5) quando saranno installati
	Riporre adeguatamente il materiale negli armadi/scaffali disponendo in basso il materiale più pesante ed in alto quello più leggero
	Non disporre materiale sopra gli armadi
	Assicurarsi che all'interno di ogni locale, siano verificate le seguenti condizioni: - passaggi liberi di larghezza non inferiore a 0.90 m - scaffalature a distanza non inferiore a 0.60 m dell'intradosso del solaio

### Incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

La realizzazione delle misure da attuare indicate nei vari paragrafi della presente Sezione è da considerarsi un onere a capo del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro può incaricare della realizzazione altri ruoli dell'organizzazione aziendale in possesso di adeguate competenze e poteri (es. dirigenti e preposti). In questo caso è obbligatorio dare evidenza scritta dell'incarico.

### 7.18 RISCHIO ELETTRICO

La valutazione del rischio viene effettuata tenendo in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili

I lavoratori con mansione di COADIUTORE e DOCENTE sono considerati, ai fini della valutazione del rischio elettrico, utilizzatori generici, per Utilizzatore generico si intende il lavoratore che utilizza l'impianto elettrico o un'attrezzatura elettrica, senza effettuare lavori elettrici.

	Rischio NON PRESENTE	Rischio PRESENTE	P	D	R (Px D)
02 COADIUTORI		X	1	3	<b>3</b>
03 DOCENTI		X	1	3	<b>3</b>

<b>Misure di prevenzione e protezione</b>	
Misure attuate	Misure da attuare
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione ai lavoratori sul rischio elettrico e sul corretto utilizzo degli apparecchi elettrici, conformemente alle indicazioni del costruttore</li> <li>• Divieto di manomissione dell'impianto o degli apparecchi</li> <li>• Verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi elettrici</li> <li>• Utilizzo di attrezzi isolanti e/o isolati e/o di un idoneo isolamento verso terra, conformi alle norme tecniche applicabili</li> </ul>

## 8 VALUTAZIONE RISCHI PER MANSIONE

Di seguito vengono valutati i rischi suddivisi per mansione lavorativa.

### 8.1 (02) COADIUTORI

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: <u>PERSONALE COADIUTORE</u>				
RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
Aree di transito				
scivolamento durante le operazioni di pulizia	1	2	2	È prevista la pulizia della pavimentazione negli orari in cui non è prevedibile la presenza di clienti all'interno dei locali. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di scivolamento.
caduta o inciampo dovuti a materiale disposto in modo disordinato o per la presenza di cavi	1	2	2	Divieto di deposito a terra di materiale che possa ostacolare il normale passaggio; Raccogliere i cavi di alimentazione in apposite spirali al fine di evitare il formarsi di pericolosi annodamenti.
Spazi di lavoro				
caduta o inciampo dovuti a cassette, sportelli lasciati aperti	1	1	1	Gli spazi di lavoro interni garantiscono spazi sufficienti per la libertà di movimento, permettendo un veloce allontanamento delle persone verso l'esterno in caso di necessità. Richiudere sempre cassette e/o sportelli dell'arredamento. Si raccomanda di mantenere le vie di fuga sempre sgombre.
Uso di attrezzature di lavoro:				
Attrezzi manuali vari (scope, panni mangiapolvere, mocio, secchi, ecc.).	1	1	1	Inalazioni di polveri aerodisperse, Disturbi muscolari articolari; Si rimanda alla sezione 6 del presente DVR per una descrizione dettagliata dei rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro.
Manipolazione manuale di oggetti:				
durante la movimentazione di oggetti/attrezzi e durante le operazioni di pulizia	2	1	2	Prestare attenzione a tutte le parti mobili degli strumenti, oggetti e attrezzi durante la movimentazione e/o le attività di pulizia.
Depositi, Archivi, Immagazzinamento				
Deposito ed il prelievo eseguito manualmente di prodotti per la pulizia, posti sia a terra che su scaffalature:				
Rischio di caduta dei materiali prelevati e depositati.	1	2	2	Divieto per i lavoratori non interessati all'operatività di avvicinarsi durante le fasi di prelievo e deposito dei materiali; valutazione preventiva della percorribilità delle vie di transito; informazione e formazione dell'addetto sui rischi trasmissibili dell'attività svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate
	1	3	3	stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature;

**ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE COADIUTORE**

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature.  Rischio di ribaltamento delle scaffalature.	1	3	3	fissaggio a terra od a parete delle scaffalature; verifica del rispetto della portata massima applicabile (etichetta espressa in kg/mq); divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; verifica dello stato di conservazione delle scaffalature;
Impianto elettrico gli operatori rientrano nella definizione di "utente generico".	1	3	3	Collegamento a terra della carcassa; Verifica periodica dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a 2 anni (DPR 462/01). Verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione (differenziali) con cadenza. ogni 2 mesi; nelle operazioni di manutenzione e pulizia delle attrezzature elettriche togliere tensione alle stesse.
Rischio d'incendio	NON BASSO			Formazione e informazione del personale sulle modalità di emergenza ed evacuazione (Livello 3). Idoneità tecnica antincendio per gli addetti incaricati per le attività di pubblico spettacolo. Nomina addetti all'emergenza e formazione antincendio. Prove di emergenza ed evacuazione periodiche.
Rischio chimico per la sicurezza I lavoratori utilizzano i seguenti prodotti: detergenti/detersivi per la pulizia dei pavimenti, vetri e superfici lucide e candeggina	<input checked="" type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> Non basso			Stoccaggio di prodotti infiammabili: massimo 20 litri.
Rischio chimico per la salute (inalazione, contatto cutaneo, ingestione) I lavoratori utilizzano i seguenti prodotti: detergenti/detersivi per la pulizia dei pavimenti, vetri e superfici lucide e candeggina	<input checked="" type="checkbox"/> Irriliev. <input type="checkbox"/> Non irrilev.			Uso di idonei DPI (guanti e mascherina)
Esposizione ad agenti biologici Rischio di contrazione di infezioni durante le operazioni di pulizia dei bagni.	2	2	4	Adottare idonea barriera protettiva della cute, utilizzando guanti di protezione monouso, avendo nel contempo cura di procedere a un lavaggio delle mani prima e dopo l'intervento. Sorveglianza sanitaria previo parere del medico competente.
CARICO DI LAVORO FISICO Movimentazione Manuale dei Carichi (Metodo Niosh integrato con UNI EN 1005-2) Possibili infortuni o patologie muscolo-scheletriche durante le operazioni di	2	3	6	Considerato l'indice di sollevamento, il peso limite raccomandato per gli uomini: 15,7, per le

**ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE COADIUTORE**

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
<p>sollevamento e movimentazione manuale di strumenti musicali vari, se eseguite in modo scorretto. Sollevamenti/spostamenti di sedie, tavoli, attrezzatura, strumenti musicali. La valutazione eseguita con il metodo Niosh considerando il peso di strumenti fino a 20 kg, da i seguenti indici: IS Uomini: 0,64 IS Donne: 0,80</p> 				<p>donne è 12,60. Eeguire il sollevamento in modo corretto: Prima del sollevamento esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso; controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, se è fragile, ingombrante, difficile da afferrare, ecc.;</p> <p>assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento; organizzare le attività in maniera da turnare le attività di movimentazione da svolgere con i colleghi, nell’arco della giornata; organizzare i passaggi e le postazioni di prelievo e deposito dei materiali in maniera da rendere agevoli e sicuri i movimenti da compiere; prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la stabilità; eliminare eventuali ostacoli presenti a terra prima di eseguire attività di movimentazione; provvedere a bonificare subito eventuali spanti di materiale, liquidi e quant’altro a terra. Durante il sollevamento/spostamento fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena; la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione eretta; fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l’oggetto; tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate; evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco; evitare movimenti bruschi; accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere; accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.</p>
Stress – lavoro correlato			<input checked="" type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO	Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone

**ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE COADIUTORE**

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione	
				non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. - Si rimanda alla valutazione analitica del rischio descritta al Par. 3.8 del DVR dicembre 2013 rev. 03	
Lavoratrici gestanti				Periodi di gestazione *	Periodo di allattamento*
Uso di scale portatili <i>Rischio infortunistico</i>	2	3	6	Divieto di utilizzo di scale portatili	Nessuna limitazione
Movimentazione manuale di carichi <i>Faldoni, scatoloni, ecc.</i>	2	3	6	Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg	Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg
Rischio chimico <i>Per l'impiego di prodotti per la pulizia pericolosi per la salute</i>	2	3	6	Astensione dal lavoro in caso di gravidanza	Astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto
Rischio biologico <i>Possibile contatto dovuto alla pulizia dei bagni</i>	2	3	6	Astensione dal lavoro in caso di gravidanza	Astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto

\* Salvo diversa indicazione da parte del medico competente

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COLLABORATORE SCOLASTICO**

Tipologia	Quando	Segnale
Scarpe antinfortunistiche SP1	Durante lo spostamento di oggetti pesanti	
Guanti in nitrile o butile monouso	Durante l'uso di sostanze chimiche – pulizie	
Guanti di protezione contro rischi meccanici e taglio	Durante lo spostamento di oggetti pesanti	
Facciale filtrante	Durante l'utilizzo di sostanze per le quali è previsto	
Occhiali protettivi con ripari laterali	Durante l'utilizzo di sostanze chimiche	

**SORVEGLIANZA SANITARIA: COLLABORATORE SCOLASTICO**

Rischi per cui si prevede la sorveglianza sanitaria

- RISCHIO CHIMICO – POLVERI – BIOLOGICO
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il Protocollo Sanitario è definito dal Medico Competente.

## 8.2 (03) DOCENTI

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: <u>PERSONALE DOCENTE</u>				
RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
Aree di transito  scivolamento durante le operazioni di pulizia	1	2	2	È prevista la pulizia della pavimentazione negli orari in cui non è prevedibile la presenza di clienti all'interno dei locali. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di scivolamento.
caduta o inciampo dovuti a materiale disposto in modo disordinato o per la presenza di cavi	1	2	2	Divieto di deposito a terra di materiale che possa ostacolare il normale passaggio; Raccogliere i cavi di alimentazione in apposite spiruline al fine di evitare il formarsi di pericolosi annodamenti.
Spazi di lavoro caduta o inciampo dovuti a cassette, sportelli lasciati aperti	1	1	1	Gli spazi di lavoro interni garantiscono spazi sufficienti per la libertà di movimento, permettendo un veloce allontanamento delle persone verso l'esterno in caso di necessità. Richiudere sempre cassette e/o sportelli dell'arredamento. Si raccomanda di mantenere le vie di fuga sempre sgombre.
Uso di attrezzature di lavoro: Vengono utilizzate le seguenti attrezzature: attrezzature manuali (cacciaviti, pinze, martelli, ecc.), videoterminali, fax, stampante, fotocopiatore, strumenti musicali vari. Non si esclude che i lavoratori possano utilizzare altre attrezzature per le quali si rendono disponibili specifiche istruzioni operative, istruzioni che devono essere adottate da gruppi o singoli artisti nel caso in cui si dotino di tali attrezzature. L'adozione delle istruzioni operative costituisce aggiornamento della presente valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché DPI.				Collegamento a terra della carcassa; Verifica periodica dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a 2 anni (DPR 462/01); Ferite lacere o contusioni, specie agli arti superiori, Proiezione di schegge e/o scintille e/o particelle di materiale (specie durante l'impiego del martello) Disturbi muscolo scheletrici; Affaticamento visivo; Si rimanda al Paragrafo 6 del presente DVR per una descrizione dettagliata dei rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro.
Manipolazione manuale di oggetti: L'attività lavorativa può prevedere la necessità di manipolare parti metalliche o comunque oggetti spigolosi che sono in grado di arrecare ferite lacere e contusioni, specie agli arti superiori.	2	3	6	Considerata l'oggettiva difficoltà nell'attuare misure di prevenzione e protezione efficaci per l'eliminazione dei rischi, l'operatore dovrà prestare particolare attenzione alle seguenti regole: non conservare gli oggetti taglienti all'interno delle tasche degli indumenti;

**ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE DOCENTE**

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
				eseguire le manipolazioni in zone ben illuminate. in tali situazioni vige l'obbligo da parte dell'operatore di indossare i guanti di protezione.
Depositi, Archivi, Immagazzinamento Deposito ed il prelievo eseguito manualmente di strumenti musicali, posti sia a terra che su scaffalature:				divieto per i lavoratori non interessati all'operatività di avvicinarsi durante le fasi di prelievo e deposito dei materiali; valutazione preventiva della percorribilità delle vie di transito; informazione e formazione dell'addetto sui rischi trasmissibili dell'attività svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate
Rischio di caduta dei materiali prelevati e depositati.	1	2	2	stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature; fissaggio a terra od a parete delle scaffalature; verifica del rispetto della portata massima applicabile (etichetta espressa in kg/mq); divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti;
Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature.	1	3	3	verifica dello stato di conservazione delle scaffalature;
Rischio di ribaltamento delle scaffalature.	1	3	3	qualora il mezzo in dotazione venga scaricato da terzi mediante mezzi meccanici è obbligatorio tenersi fuori dal raggio d'azione del mezzo.
Impianti elettrici gli operatori rientrano nella definizione di "utente generico".	1	3	3	Collegamento a terra della carcassa; Verifica periodica dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a 5 anni (DPR 462/01). Verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione (differenziali) con cadenza. ogni 2 mesi; nelle operazioni di manutenzione e pulizia delle attrezzature elettriche togliere tensione alle stesse.
Rischio d'incendio	NON BASSO			Formazione e informazione del personale sulle modalità di emergenza ed evacuazione (Livello 3). Idoneità tecnica antincendio per gli addetti incaricati per le attività di pubblico spettacolo. Nomina addetti all'emergenza e formazione antincendio. Prove di emergenza ed evacuazione periodiche.
Esposizione al rumore L'attività prevede per alcuni docenti esercitazioni dove gli strumenti usati comportano dei livelli sonori che dalla letteratura possono comportare un livello di rumore anche elevati, come ad esempio	3	3	9	Occorre rivalutare con misurazioni fonometriche come definito da Decreto ministeriale sulle attività musicali del 07/03/2012. Formazione e informazione sul rischio rumore. Messa a disposizione e utilizzo di DPI individuali. Sorveglianza sanitaria se i livelli superano gli 85

**ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE DOCENTE**

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
viola, violoncello clarinetto, tromba, batteria, flauto.				dB(A). Programma di misure tecniche ed organizzative miranti a ridurre l'esposizione al rumore.
Microclima termico non vengo riscontrati particolari rischi relativi a questo fattore, attenersi alle misure si prevenzione	1	2	2	Manutenzione dell'impianto mediante la pulizia dei filtri.
Illuminazione naturale ed artificiale Problemi alla vista nel caso di luce insufficiente alle lavorazioni o eccessivo abbagliamento.	1	2	2	Per l'impianto di illuminazione prevedere: - controllo periodico dell'impianto di illuminazione; - dotare i posti di lavoro di lampade individuali o dare la possibilità di regolare l'illuminazione del posto di lavoro in modo autonomo; - organizzare la pulizia delle sorgenti luminose.
Movimentazione Manuale dei Carichi (Metodo Niosh integrato con UNI EN 1005-2)  Possibili infortuni o patologie muscolo-scheletriche durante le operazioni di sollevamento e movimentazione manuale di strumenti musicali vari, se eseguite in modo scorretto. La valutazione eseguita con il metodo Niosh considerando il peso di strumenti fino a 20 kg, da i seguenti indici: IS Uomini: 0,64 IS Donne: 0,80	1	3	3	Considerato l'indice di sollevamento, il peso limite raccomandato per gli uomini: 15,7, per le donne è 12,60. Eseguire il sollevamento in modo corretto: Prima del sollevamento esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso; controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, se è fragile, ingombrante, difficile da afferrare, ecc.;; assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento; organizzare le attività in maniera da turnare le attività di movimentazione da svolgere con i colleghi, nell'arco della giornata; organizzare i passaggi e le postazioni di prelievo e deposito dei materiali in maniera da rendere, agevoli e sicuri i movimenti da compiere; prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la stabilità; eliminare eventuali ostacoli presenti a terra prima di eseguire attività di movimentazione; provvedere a bonificare subito eventuali spanti di materiale, liquidi e quant'altro a terra. Durante il sollevamento/spostamento



**ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE DOCENTE**

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
				<p>fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena;</p> <p>la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione eretta;</p> <p>fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l'oggetto;</p> <p>tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate;</p> <p>evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;</p> <p>evitare movimenti bruschi;</p> <p>accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;</p> <p>accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.</p>
Stress – lavoro correlato				<p>Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.</p> <p>- Si rimanda alla valutazione analitica del rischio descritta al Par. 3.8 del DVR dicembre 2013 rev. 03</p>
Lavoratrici gestanti				<p>Periodi di gestazione *</p> <p>Periodo di allattamento*</p>
Movimentazione manuale di carichi <i>Faldoni, strumenti musicali, ecc.</i>	2	3	6	<p>Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg</p> <p>Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg</p>

\* Salvo diversa indicazione da parte del medico competente

**SORVEGLIANZA SANITARIA: PERSONALE DOCENTE**

Da verificare in base alla valutazione del rischio rumore.

Il Protocollo Sanitario è definito dal Medico Competente.

## 9 RISCHI INTERFERENTI NEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA

### 9.1 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DA FORNIRE ALLE DITTE APPALTATRICI

Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione sono attualmente disciplinati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 26.

Il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve:

- a) Verificare l'**idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi mediante l'acquisizione di:
  - Acquisizione di certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
- b) Fornire ai lavoratori autonomi o all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui **rischi specifici** esistenti nell'**ambiente** di lavoro nel quale dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le informazioni possono essere sinteticamente riassunte in notizie relative:

- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine ed impianti, prevenzione incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del committente per l'esecuzione dei lavori;
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso del previsto, e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro, le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa adeguare la relativa valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro committente ha il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con i lavoratori o le imprese esecutrici, elaborando un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali** (DUVRI) ovvero, per i settori a basso rischio di infortuni o malattie professionali, nominando un incaricato per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento.

Sono esclusi dall'obbligo di elaborazione del precedente documento i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, o dallo svolgimento delle attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di alcuni rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs.81/08 e s.m.i..

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

### 9.2 AZIONI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE

In base all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la consistenza degli obblighi del committente, nei confronti dell'appaltatore, viene ad assumere una portata più ampia: il committente non può più limitarsi ad "informare dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurandone poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza, ma promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Il ruolo del committente per il coordinamento e la cooperazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre determina l'onere del coordinamento, ma ciò non elimina la responsabilità di ogni singolo appaltatore per i rischi propri della sua attività specifica.

Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, ma anche l'organizzazione della necessaria vigilanza, attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

Ad esempio una possibile modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, può essere effettuata predisponendo un piano "antinfortunistico" o di "sicurezza" o di "coordinamento" costituito:

- da un **piano di lavoro**, dettagliato e concordato con gli appaltatori, completo di una chiara descrizione delle modalità di lavoro, della loro successione cronologica e delle attrezzature utilizzate;
- dalle **procedure di sicurezza** da adottare, associate alle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell'opera. Le procedure di sicurezza devono prevedere: tutte le soluzioni da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti sia dalle ditte appaltatrici (se più di una) che fra quelli svolti da queste e la ditta committente; le modifiche ed integrazioni (se necessarie) dei piani di emergenza;
- dal **flusso delle informazioni** che deve essere garantito fino alla fine dei lavori. Il puntuale flusso delle informazioni permette non solo di aggiornare, se necessario e per tutte le modifiche intervenute in corso d'opera, il piano di lavoro ma di ridefinire, con l'evolversi dei lavori, correttamente le valutazioni dei rischi formulate e le procedure di sicurezza adottate.

Il piano deve essere periodicamente verificato ed aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" condotte fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori; la periodicità delle riunioni deve essere definita nel "piano di coordinamento" in base alla durata dei lavori, e documentata per iscritto. In questo modo viene a determinarsi una "pluralità" di intervento sulla prevenzione che può ridurre drasticamente i rischi avendo il committente la responsabilità di vigilanza, ma non l'interesse dell'appaltatore a risparmiare la sicurezza.

In ultimo va ricordata l'importanza della verbalizzazione degli incontri di coordinamento, che sono addirittura indispensabili qualora la natura della prestazione oggetto d'appalto, presenti pericoli per la salute e l'incolumità dalle maestranze, sia del committente che dell'appaltatore.

## **10 PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO – MIGLIORAMENTO**

Per il programma delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e di adeguamento/miglioramento si fa riferimento a quanto indicato nelle sezioni di valutazione dei rischi per luogo di lavoro e per mansione, inoltre si rimanda al programma specifico ed ai verbali di sopralluogo periodici del RSPP.

Rimane a carico del datore di lavoro la programmazione temporale degli interventi proposti (cronoprogramma) e l'aggiornamento delle misure di adeguamento/miglioramento nel tempo.

Il Datore di Lavoro può incaricare della realizzazione altri ruoli dell'organizzazione aziendale in possesso di adeguate competenze e poteri (es. dirigenti e preposti). In tal caso è consigliabile dare evidenza scritta dell'incarico.